MAGHIA S.R.L.

“Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”

Documento approvato dall’Organo Amministrativo in data 22 novembre 2023

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

INDICE

INDICE **2**
DEFINIZIONI……...**8**
1. **QUADRO NORMATIVO** 9
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 9
2. LE FATTISPECIE DI REATO..... 11
3. LE SANZIONI (ART. 9) 11
4. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO 122
5. LA CONDIZIONE ESIMENTE 133
2. **LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA** 14
3. **LA SOCIETÀ MAGHIA S.R.L.**..... 155
3.1. Sistema di Governance 155
3.2. La struttura organizzativa..... 155
3.3. Il profilo della Società..... 166
3.3.1. Oggetto sociale……...16
3.3.2.
Poteri…….**Errore.**
Il segnalibro non è definito.8
3.4. Il sistema integrato dei controlli interni 188
3.5. Protocolli e procedure adottate da Maghia S.r.l. 199
3.6. La struttura del Modello 199
3.7. Il Codice Etico 20
4. **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE** **2020**
4.1. Obiettivi perseguiti da Maghia S.r.l. con l'adozione del Modello Organizzativo 20
4.2. Documenti aziendali integrati nel Modello..... 211
4.3. La metodologia seguita per la definizione del Modello..... 211
4.4. Adozione del Modello 244
5. **ORGANISMO DI VIGILANZA** **25**
5.1. Struttura dell'Organismo di Vigilanza..... 255
5.2. Nomina, composizione, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza 266
5.3. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza 266
5.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 288
5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza..... 299
6. **INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.**..... **299**
7. **SISTEMA DISCIPLINARE**..... **3030**
A. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 3131
B. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI..... 333
C. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI..... 333
D. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI 333

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

E. MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER 333
8. **AGGIORNAMENTO DEL MODELLO** 333
PREMESSA 355
9. **REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 23, 24 E 25 D. LGS. 231/01)** 377
9.1. Descrizione dei reati 377
A. Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.)……....38 8
B. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.)…….……...38 8
C. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)……...…399
D. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)……..40
E. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (640 ter c.p.)……4040
F. Concussione (art. 317 c.p.)……....4141
G. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)……...4141
H. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ……..4242
I. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)……..4343
J. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)…….4343
K. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)……..4444
L. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)……..4444
M. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli Organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)……444
N. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)……455

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

O. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)……455
P. Frodi nei finanziamenti all'agricoltura, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso di ufficio……..466
Q. Turbata libertà degli incanti…….….46
9.2. Valutazione del c.d. "risk assessment" 466
9.2.1. Aree sensibili……..……..……...46
9.3. Controllo e gestione del rischio 499
9.3.1. Principi generali di controllo……..……..49
9.3.2. Istruzioni e verifiche dell'OdV……..……...52
10. **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ARTT. 24 BIS D. LGS. 231/01)** 5454
10.1. Descrizione dei reati 5454
A. Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)…….....5454
B. Accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)……5454
C. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)……..555
D. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)…….555
E. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.)……566
F. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)…….566
G. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)……577
H. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)……...577
I. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)……...577
J. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)……577

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

K. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)……...577
L. Reati previsti dall'art. 1, comma 11, D. L. 21 settembre 2019, n. 105…….588
10.2. Valutazione del c.d. "risk assessment" 588
10.2.1. Aree sensibili……...……58
10.3. Controllo e gestione del rischio 6060
11. **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ARTT. 24 TER D. LGS. 231/01)** 6161
11.1. Descrizione dei reati 6161
A. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)……...6161
11.2. Valutazione del c.d. "risk assessment" 6161
11.2.1. Aree sensibili...……...…….62
11.3. Controllo e gestione del rischio 6363
12. **REATI SOCIETARI (ART. 25 TER.1 D. LGS. 231/01)** 6565
12.1. Descrizione dei reati 6565
A. False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 bis c.c.)……6565
B. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.) ...6565
C. Falso in prospetto (art. 173 bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)…….666
D. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)……667
E. Impedito controllo (2625, comma 2, c.c.) …….677
F. Indebita restituzione di conferimenti (2626 c.c.)……..677
G. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)……...677
H. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)…..688
I. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)……688
J. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)……688
K. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)……688

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

L. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)……...699
M. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)……699
N. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)……..70
O. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)……...70
P. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)……..7070
Q. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)…….7171
R. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del d. lgs. 19/23)……71
12.2. Valutazione del c.d. "risk assessment" 7171
12.2.1. Aree sensibili……..……..72
12.3. Controllo e gestione del rischio 7474
12.3.1. Principi generali di controllo……..…74
12.3.2. Istruzioni e verifiche dell'OdV……...…78
13. **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/01)** 80
13.1. Descrizione dei reati 8080
A. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)……8080
13.2. Valutazione del c.d. "risk assessment" 8181
13.3. Controllo e gestione del rischio 8181
14. **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ARTT. 25 SEPTIES D. LGS. 231/01)** 8383
14.1. Descrizione dei reati 8383
A. Omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)……..8686
B. Lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme previste dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.)……..8686
14.2. Valutazione del c.d. "risk assessment" 87
14.2.1. Aree sensibili……...87
14.3. Controllo e gestione del rischio 8888
14.3.1. Princìpi generali di controllo……..……88
14.3.2. Princìpi di controllo specifici…….....95
14.3.3. Istruzioni e verifiche dell'OdV……....97

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

15. **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/01)**..... 999
15.1. Descrizione dei reati 999
A. Ricettazione (art. 648 c.p.)……999
B. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)……..100100
C. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)……..100
D. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)……101101
E. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti……..101101
15.2. Valutazione del c.d. "risk assessment"……..102102
15.2.1. Aree sensibili……...……102
15.3. Controllo e gestione del rischio……..103103
15.3.1 Princìpi generali di controllo……...…103
15.3.2. Istruzioni e verifiche dell'OdV……....107
16. **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.) (ARTT. 25 DECIES D. LGS. 231/01)……**108108
16.1. Descrizione dei reati……..108108
A. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)……...108108
16.2. Valutazione del c.d. "risk assessment" 1099
16.3. Controllo e gestione del rischio 1099
17. **REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/01)** 1100
17.1. Descrizione dei reati 1100
17.2. Valutazione del c.d. "risk assessment"……..110
17.2.1. Aree sensibili……...111
17.3. Controllo e gestione del rischio……..111
17.3.1. Princìpi generali di controllo……..112
18. **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ARTT. 25 DUODECIES D. LGS. 231/01)**…….....113
18.1. Descrizione dei reati……...113
A. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3bis e 3 ter, del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286)……113

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

B. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)……114
18.2. Valutazione del c.d. "risk assessment"……114
18.3. Controllo e gestione del rischio…….……115
19. **REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES D. LGS. 231/01**…….....116
19.1. Descrizione dei reati…….…….....116
A. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2 bis, D.Lgs 74/2000)……..116
B. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)…….....118
C. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2 bis, D.Lgs 74/2000)……..……..119
D. Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)……...120
E. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000)……...121
F. dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs 74/2000), indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro…….121
19.2. Valutazione del c.d. "risk assessment"……..122
19.2.1. Aree sensibili……..122
19.3. Controllo e gestione del rischio……..124
20. **DOCUMENTI ALLEGATI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO……..**125

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

DEFINIZIONI

- **Attività a rischio reato:** si intendono le attività societarie nel cui ambito potrebbero commettersi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001.
- **Codice Etico:** il documento che contiene i principi, i valori e le regole comportamentali a cui la Società si ispira.
- **Destinatari:** tutti i soggetti a cui è rivolto il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori della MAGHIA S.r.l., i consulenti, i fornitori, i partner e tutti coloro che a qualunque titolo, operano nell'ambito dell'attività a rischio di reato per conto e nell'interesse della Società.
- **Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" e le successive modifiche ed integrazioni.
- **Modello:** il "Modello di gestione, organizzazione e controllo" adottato dalla Società ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto 231, al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto;
- **Organismo di Vigilanza** o **OdV:** l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del Decreto 231, cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Processi Sensibili:** i processi nell'ambito dei quali sono riscontrabili fatti e/o atti idonei a configurare, ovvero anche soltanto strumentali alla commissione, di reati presupposto.
- **Procura:** il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce a soggetti interni o esterni poteri di rappresentanza verso terzi.
- **Protocolli:** tutte le misure organizzative, adottate dalla Società mediante il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto.
- **Reati-presupposto:** i reati o il singolo reato previsti dal Decreto 231 o contenuti in altri provvedimenti di legge che al medesimo Decreto 231 fanno rinvio.
- **Soggetti Apicali:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto 231 **"***che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso".* Sono soggetti apicali, l'Amministratore Unico, gli eventuali alti dirigenti, i dipendenti dotati di particolare autonomia e potere decisionale, nonché i procuratori.
- **Soggetti Sottoposti:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto 231, ovvero le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro in essere con la Società.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- **Società:** Società MAGHIA S.r.l., con sede in Roma, Via delle Montagne Rocciose 69.

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“*Decreto 231”)* recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la c.d. “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti), per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il Decreto 231 si inserisce in un contesto di attuazione di obblighi internazionali e, allineandosi con i sistemi normativi di molti paesi europei, istituisce una nuova e autonoma forma di responsabilità a carico dell’ente che non sostituisce quella (penale) della persona fisica autore del reato, ma vi si aggiunge. Peraltro, la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

I soggetti destinatari del Decreto 231 sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le condizioni previste dal Decreto 231[1].

Per effetto di tale regime di responsabilità, l’ente diviene il destinatario di sanzioni, come specificate nel Decreto 231, nell’ipotesi in cui un soggetto qualificato (apicale o ad esso sottoposto) ponga in essere una determinata condotta criminosa nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica per cui opera.

[1] Cfr. art. 4 Decreto 231/2001, in relazione agli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Il Decreto 231 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive (quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi), oltre alla confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) ed alla pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La responsabilità amministrativa consegue all'accertamento di un reato commesso nell'interesse dell'ente e, dunque, allorché sia riscontrato che la condotta illecita è stata posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio all'ente medesimo. La responsabilità è altresì ascrivibile all'ente ogniqualvolta lo stesso tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico e non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'ente. Nel caso in cui l'autore del reato abbia invece agito esclusivamente a vantaggio proprio o di un terzo, la responsabilità dell'ente non sussiste.

Come già evidenziato, sotto il profilo dell'imputazione soggettiva, l'art. 5 del Decreto 231 prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ("*Soggetti Apicali*");
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in precedenza citati ("*Soggetti Sottoposti*").

Il Decreto 231, tuttavia, prevede che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Pertanto, ai fini della responsabilità dell'ente, la normativa, oltre all'esistenza dei requisiti sopra indicati che consentano di collegare oggettivamente il reato all'ente, impone l'accertamento di una "colpa di organizzazione" dell'ente stesso. Tale colpa risiede nell'omessa adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che garantisca il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell'ente e, di conseguenza, che eviti o che sia finalizzato ad evitare le fattispecie delittuose.

Infine, il Decreto 231 prevede l'istituzione di un "Organismo di controllo interno all'ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento. Tale organismo prende il nome di Organismo di Vigilanza (ODV).

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

2. *LE FATTISPECIE DI REATO*

L'ente può essere ritenuto responsabile esclusivamente per i reati indicati nel Decreto 231, nonché in altri provvedimenti di legge che al medesimo Decreto 231 fanno espresso rinvio (c.d. "*reati-presupposto*").
Nel corso degli anni, il novero dei reati dalla cui commissione deriva la responsabilità amministrativa degli enti ha subito numerosi interventi legislativi[2]. Per effetto dei suddetti interventi, la casistica dei *reati – presupposto* si è notevolmente ampliata.

Per il dettaglio dei reati presupposto previsti dal Decreto 231 o da normative che ad esso fanno rinvio al momento dell'adozione del presente Modello, si rinvia all'***allegato File*** "***Fattispecie di reato 231 e sanzioni***"

3. LE SANZIONI (ART. 9)

Le sanzioni previste a carico dell'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

A) Le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente, e sono costituite da:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso alternativamente da:
- soggetti in posizione apicale;

[2] In origine i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 erano esclusivamente i reati contro la pubblica amministrazione indicati negli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)* e 25 (*Concussione e Corruzione)* di detta normativa.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, e delle attività svolte dal medesimo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede. Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto all'art. 23.

B) Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta dal medesimo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

C) Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità per valori equivalenti.

D) È prevista la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

4. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

In ipotesi di delitti tentati, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati – contemplati nello stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

La responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero richiede i seguenti presupposti: 1. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente; 2. l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 3. devono realizzarsi le condizioni previste

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.; 4) non deve aver proceduto lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

5. LA CONDIZIONE ESIMENTE

Il Decreto 231 prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, l'art. 6, comma 1, del Decreto 231 dispone che nel caso di reati compiuti dai Soggetti Apicali, l'ente non è responsabile qualora dimostri che:

a) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) i soggetti autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Ove il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali, sarà l'ente a dover dimostrare, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati nel Decreto 231, che detti soggetti hanno violato il divieto imposto dall'ente medesimo ed eluso il modello predisposto per la sua tutela.

L'ente dovrà dimostrare, in altri termini, di avere efficacemente implementato un sistema idoneo a realizzare gli effetti preventivi previsti dalla norma. L'adozione del modello, infatti, non è una misura sufficiente ad esonerare l'ente dalla responsabilità, sarà altresì necessario dimostrare che il modello adottato sia efficace ed effettivo.

L'esonero dalla responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità e di tenuta preventiva del modello che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico della persona giuridica imputata della commissione del reato.

Il secondo comma dell'art. 6 predvede che i Modelli rispondano alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati (c.d. "mappatura delle attività a rischio");
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un idoneo sistema disciplinare per punire il mancato rispetto delle misure contenute nel modello.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Il successivo art. 7 del Decreto 231 prevede che, ove il reato sia stato compiuto dai Soggetti Sottoposti, la responsabilità dell'ente sussista se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è esclusa se l'ente ha adottato modelli organizzativi che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché ad eliminare eventuali situazioni reputate a rischio. In tale ipotesi, la prova della responsabilità dell'ente graverà sulla pubblica accusa alla quale spetta il compito di dimostrare la mancata adozione o attuazione del modello da parte dell'ente.
Inoltre, ai fini di una efficace attuazione del modello, la norma impone la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività o della scoperta di significative violazioni, nonché l'attuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3, del Decreto 231 recita testualmente che "*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".*
Confindustria ha adottato le "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*".
Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in considerazione le disposizioni contenute nelle Linee guida di Confindustria, nonché le recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello sono individuate dalle suddette Linee guida nelle seguenti fasi:

a) **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi della struttura aziendale al fine di evidenziare da dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal Decreto 231;
b) **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. Protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati. Le componenti di un sistema di controllo preventivo sui rischi reato che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello sono così individuate da Confindustria:
   - adozione di un codice etico con riferimento ai reati considerati;
   - adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- adozione di procedure manuali e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di controllo di gestione;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione delle attività di verifica.

c) **la nomina dell'Organismo di Vigilanza**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;

d) **la previsione di un adeguato sistema disciplinare** o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello.

3. LA SOCIETÀ MAGHIA S.R.L.

3.1. SISTEMA DI GOVERNANCE

La MAGHIA S.r.l., è una Società a responsabilità limitata costituita l'8 gennaio 2008, con inizio dell'attività di impresa il successivo 22 gennaio 2008.

La Società ha adottato il sistema di *governance* tradizionale, con previsione di un organo amministrativo costituito da uno o più soci.

Il capitale sociale, pari ad euro 30.000,00, è detenuto da tre soci Soci, che rivestono la carica di Amministratori.

3.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa della MAGHIA S.R.L. è definita dall'organigramma aziendale allegato al presente Modello.

La figura apicale è rivestita dal Presidente del C.d.A., con potere di firma sociale. Il Presidente presiede l'assemblea dei Soci e detiene poteri di rappresentanza generale della società.

Le funzioni affidate ai dipendenti e consulenti della Società sono regolate da deleghe o procure, nonché da contratti di servizi.

Il C.d.A. detiene i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società come da Statuto,

La struttura societaria risulta articolata secondo il seguente organigramma aziendale:

- ➢ Organo Amministrativo: da cui dipendono le seguenti Funzioni:
  - Funzione Area Tecnica;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- Funzione Amministrazione.

➢ Funzione Area Tecnica:
- supervisione dell'attività d'impresa;
- gestione dei rapporti con i dipendenti;
- supporto per la definizione delle strategie aziendali;
- gestione dei rapporti con i Clienti;
- gestione dei contratti;

➢ Funzione Amministrazione:
- coordinamento e archiviazione documentazione;

➢ Consulenti esterni:
- gestione dei servizi informatici (consulente informatico);
- gestione tecnica del personale dipendente (consulente del lavoro);
- gestione contabilità della Società (commercialista);
- gestione area sicurezza RSPP (coordinatore sicurezza RSPP).

L'organizzazione di MAGHIA S.r.l. si informa ai seguenti principi:

(i) definizione dei ruoli e delle relative responsabilità, nonché delle linee gerarchiche;

(ii) conferimento di deleghe operative e attribuzione di poteri corrispondenti alla posizione organizzativa ricoperta ed ai compiti e responsabilità che sono stati affidati;

(iii) poteri di spesa conferiti in coerenza con le mansioni svolte ed i compiti e ruoli assegnati.

3.3. IL PROFILO DELLA SOCIETÀ

3.3.1. OGGETTO SOCIALE

La MAGHIA S.r.l. è stata costituita con lo scopo di
- organizzare e fornire supporto tecnico operativo per la realizzazione di *convention*, congressi, *Road Show*, conferenze stampa, tavole rotonde, fiere, mostre, campagne pubblicitarie, *Incentive*, DMC - *Destination Management Company*;
- promuovere le associazioni scientifiche ed ogni iniziativa volta a favorire le attività di pubbliche relazioni, incontri e scambi di informazioni - prevalentemente tra medici ed operatori sanitari e

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

scientifici - la edizione, la vendita e la distribuzione di libri audiovisivi e pubblicazioni, la realizzazione, la concessione e la gestione di pubblicità;

- progettare e realizzare programmi di formazione residenziale e a distanza, in linea con i requisiti di qualità e gli obiettivi definiti e stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (ECM), istituita presso AGE.NA.S.

Ai fini della realizzazione delle attività previste dallo Statuto e dell'ottimizzazione dei servizi per ciascun evento, la Società può occuparsi anche dell'organizzazione della segreteria, dell'amministrazione del *budget*, della gestione dei fornitori e dei clienti del committente.
In particolare, la Società svolge attività di reperimento, selezione e addestramento di *hostess steward* e modelle, di ufficio stampa, di interpretariato e traduzioni, oltre a fornire supporto tecnico - operativo e realizzare servizi grafici, spazi espositivi e allestimenti, pubblicità anche per conto terzi.
Settore primario in cui opera la Società è quello della formazione continua in medicina, ECM, che è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
In tale ambito, la Società fornisce il necessario supporto ai *Provider* - enti riconosciuti dal Ministero della Salute come soggetti qualificati ECM e pertanto abilitati sia all'organizzazione di attività formative che al rilascio di crediti ECM - progettando e organizzando eventi/attività di formazione continua in medicina. Tali eventi hanno come scopo la realizzazione e successiva certificazione del raggiungimento degli obiettivi di formazione puntualmente definiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, organo di *governance* del sistema ECM, cui è garantita ogni attività di supporto tecnico e amministrativo da AGE.NA.S (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), Ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute.
Nello specifico, la Società organizza e progetta l'evento formativo e lo propone al *provider* che, a propria volta, richiede che l'evento sia sottoposto all'accreditamento ECM. Il comitato scientifico dei singoli *provider* valida il progetto formativo del singolo evento allorché il contenuto della formazione sia ritenuto idoneo e rispondente ai requisiti imposti da AGE.NA.S,, nonché privo di situazioni di conflitto di interesse (sponsor).
La Società, dunque, fornisce al *provider* il necessario supporto nel processo di accreditamento ECM di un evento, attività che comporta la responsabilità e la gestione di un'ingente mole di informazioni e documenti, sostenendo il *provider* anche in tutte le attività conseguenti all'avvenuto accreditamento, come pure nelle varie esigenze che possono sorgere durante il percorso formativo.
La Società garantisce, altresì, il necessario supporto al *provider* anche ai fini del rilascio dell'attestato ECM a coloro che abbiano effettivamente partecipato all'evento formativo, sostenuto il test finale e risposto alle domande di rilevazione della qualità percepita. Tale attestato comporta l'acquisizione dei crediti formativi nel numero in precedenza stabilito.
Per realizzare tutte le attività previste da Statuto, la Società sottoscrive contratti di appalto/lettere di incarico, ovvero disloca propri addetti in distacco presso società terze.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

3.3.2 POTERI

I poteri sono conferiti in conformità a quanto previsto dallo Statuto della MAGHIA S.r.l. .
All'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, sono conferiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
L'Organo Amministrativo può nominare nel suo ambito un Presidente e un Vice Presidente e uno o più amministratori delegati, nonché direttori o procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti ed institori.
Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente.
All'amministratore unico o al presidente e, se nominati, all'amminstratore delegato e al vice presidente, spettano la firma e la rappresentanza della Società.
L'Organo Amministrativo ha il potere di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3.4. IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni, della Società MAGHIA S.r.l., è costituito dall'insieme di regole, procedure, prassi e strutture organizzative interne che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il corretto andamento dell'impresa, nonché a fornire un ragionevole affidamento circa il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- attendibilità del sistema informativo finalizzato prevalentemente a garantire l'affidabilità e l'integrità della documentazione contabile ed economica-finanziaria diretta all'esterno;
- salvaguardia del patrimonio della Società;
- conformità dei regolamenti e procedure aziendali alla normativa vigente.

Il sistema dei controlli interni coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società.

Tale sistema si basa sui seguenti principi ed elementi qualificanti:

- codice Etico;
- sistema interno di segnalazione di condotte illecite e di violazioni del presente Modello ai sensi dell'art. 6, commi 2 *bis*, del D. Lvo. 231/01 (Legge in materia di "*whistleblowing*");
- definizione di *policy* e procedure operative atte a garantire il corretto svolgimento delle attività aziendali, con particolare riguardo alle attività ritenute più sensibili con riferimento al rischio di commissione dei Reati-presupposto;
- poteri organizzativi e di firma assegnati in coerenza con le mansioni attribuite ed il ruolo e le responsabilità affidati;
- DVR in materia di salute e sicurezza;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- Manuale di formazione GDPR (Reg.to UE 679/2016);
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

I controlli coinvolgono ogni settore dell'attività aziendale.
L'organo amministrativo ha la responsabilità gestionale dell'azienda ed è, inoltre, responsabile di attuare il sistema dei controlli interni al fine di garantirne il corretto funzionamento.
Le operazioni svolte all'interno della Società sono supportate a livello documentale, al fine di garantire la possibilità di effettuare gli opportuni controlli da parte dell'organo amministrativo.
Tutte le risorse della Società MAGHIA S.r.l. vengono sensibilizzate sull'importanza dei controlli e sulle procedure e norme applicabili, nonché sull'importanza di un impegno attivo da parte di ciascuno, onde garantire il buon esito delle procedure di controllo.

3.5. PROTOCOLLI E PROCEDURE ADOTTATI DALLA SOCIETÀ MAGHIA S.R.L.

La Società ha adottato protocolli e procedure per svolgere adeguatamente la propria attività, nonché per prevenire e/o risolvere problematiche connesse all'esercizio delle attività aziendali.
Ogni procedura è rivolta a determinati soggetti, o categorie di soggetti, individuati in base al tipo di funzioni ovvero di mansioni che vengono affidate.
A presidio della corretta applicazione delle prescrizioni oggetto delle procedure, sono coinvolti soggetti incaricati ad accertarsi dell'osservanza dei relativi precetti.
Per ogni protocollo o procedura aziendale, vengono elencate le norme o la documentazione cui fare riferimento per definirne con maggiore chiarezza il contenuto.
Infine, per ciascuna procedura viene descritta la corretta sequenza di svolgimento delle attività che devono essere realizzate per il raggiungimento dello scopo prefissato.

La Società (cfr. allegato "Procedure") ha formalizzato procedure nell'ambito delle seguenti attività:

a) Gestione dei flussi monetari e finanziari;
b) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
c) Segnalazione di condotte illecite: "*Whistleblowing*"
d) Definizione e gestione dei flussi informativi verso l'OdV

3.6. LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello, che ha la funzione di predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, con l'obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei Reati-presupposto, si compone di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".
La "Parte generale" è volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231, nonché i principi di carattere generale validi nell'ambito della realtà aziendale.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

La "Parte speciale" ha la funzione di individuare le categorie dei Reati-presupposto concretamente e potenzialmente realizzabili nell'ambito della Società, i principi generali di comportamento e le procedure specifiche da rispettare nell'ambito dello svolgimento delle attività a rischio ed infine definire i compiti dell'Organismo di Vigilanza.
Il Modello si completa con il Codice Etico, come meglio specificato al successivo punto.

3.7. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico adottato dalla Società MAGHIA S.r.l. enuncia i principi ed i valori in base ai quali la società svolge le sue attività e detta le norme di comportamento che tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino, a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione od operino nell'interesse della Società, devono applicare nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali.
Il Codice Etico esplicita altresì i valori a cui gli Amministratori, i dipendenti e collaboratori a vario titolo devono ispirarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Il Codice Etico, allegato al presente documento ed appositamente approvato dall'Organo Amministrativo, è da considerare, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale del presente Modello Organizzativo, pertanto, violazioni delle disposizioni in esso contenute rappresentano vere e proprie violazioni del Modello, con tutte le conseguenze da ciò derivanti in tema di applicabilità delle sanzioni disciplinari.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

4.1. OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA MAGHIA S.R.L. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

La Società MAGHIA S.r.l. è consapevole dell'opportunità connesse all'adozione di un sistema di controllo interno ispirato ai principi di cui al D.Lgs 231/01, ai fini della prevenzione della commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti, partner e fornitori.
In conformità con le sue politiche aziendali, la Società ha adottato il presente Modello Organizzativo e ha istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché curarne l'aggiornamento.
Il Modello di organizzazione e gestione, tenuto conto della specificità del sistema di Governance della Società, si ispira ai seguenti principi di controllo e verifica:

A. separazione, indipendenza ed integrazione fra le funzioni aziendali: ovvero, le varie fasi di uno stesso processo decisionale o operativo aziendale (esecuzione, controllo operativo, contabilizzazione, supervisione, autorizzazione, ecc.) per quanto possibile, non sono lasciate all'autonoma gestione di una singola persona o di una sola funzione;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

B. formalizzazione e coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le funzioni e le responsabilità aziendali ricoperte dai soggetti apicali;
C. verificabilità, documentabilità, tracciabilità e congruità di ogni processo aziendale, in particolare delle transazioni e delle operazioni più significative;
D. verificabilità, documentabilità e tracciabilità delle attività di controllo;
E. continuatività del flusso delle comunicazioni per e dall'Organismo di Vigilanza con particolare riferimento alle informazioni concernenti le operazioni a rischio e tempestiva informativa allo stesso Organismo di anomalie o violazioni del Modello organizzativo;
F. messa a disposizione dell'OdV 231 di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionale ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
G. monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'attuazione del Modello organizzativo stimolando il miglioramento e l'integrazione del Modello;
H. sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali – in base alle rispettive responsabilità – delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

4.2. DOCUMENTI AZIENDALI INTEGRATI NEL MODELLO

Devono essere considerate parti integranti e sostanziali del presente Modello di organizzazione e gestione, anche in relazione alle conseguenze in tema di applicazione delle sanzioni disciplinari conseguenti all'eventuale violazione delle disposizioni in essi contenute, i seguenti documenti aziendali:

1. Atto costitutivo e Statuto della Società MAGHIA S.r.l.;
2. Organigramma aziendale;
3. Codice Etico della Società;
4. Contratti di servizi/consulenza esterna
5. Procedure
6. altri documenti citati e richiamati dal presente Modello.

4.3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO

L'attività svolta ha consentito di procedere all'individuazione delle attività e dei processi aziendali in cui si potrebbe verificare la commissione dei Reati-presupposto ("*Attività a rischio reato*" e "*Processi sensibili*").

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 espressamente prevede che il Modello dell'ente debba "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*". L'identificazione delle attività/processi societari sensibili alla realizzazione degli illeciti ha rappresentato, pertanto, il punto di partenza dell'attività svolta per la definizione del Modello.

Si è analizzata dunque la realtà operativa aziendale, con particolare riguardo alle aree in cui è risultato apprezzabile il rischio della commissione dei Reati-presupposto. Parallelamente è stata condotta

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

un'indagine sugli elementi costitutivi dei Reati-presupposto allo scopo di individuare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose. Tale analisi è stata svolta in conformità alle Linee guida di Confindustria ed in armonia con le peculiarità che contraddistinguono la Società.
In particolare, l'iter metodologico seguito per la definizione del Modello può essere suddiviso nelle fasi di seguito descritte.

- *Fase 1 - Raccolta ed analisi della documentazione rilevante*

Il lavoro è iniziato con l'analisi della struttura societaria ed organizzativa della MAGHIA S.r.l. A tal fine, è stata acquisita ed esaminata la seguente documentazione:
- Atto costitutivo e Statuto della Società;
- Organigramma aziendale
- Sistema di deleghe;
- Contratti di servizi/consulenza esterna;
- *Policy*, procedure operative, linee guida, disposizioni interne;
- DVR;
- Manuale di formazione GDPR.

L'analisi della suddetta documentazione ha consentito di conoscere analiticamente la struttura organizzativa aziendale, nonché la ripartizione delle funzioni e dei poteri all'interno della Società.

- *Fase 2 – Individuazione delle attività e dei processi a rischio di commissione dei reati, nonché dei presidi di controllo*

Al fine di individuare le attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto, si è proceduto alla analisi della realtà aziendale. È stato effettuato un esame della complessiva struttura aziendale volto, in particolare, all'individuazione delle modalità operative di svolgimento delle relative attività e delle competenze interne.
Preliminarmente, è stato individuato l'ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto 231. In particolare, in relazione alle disposizioni contenute all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), si è proceduto ad individuare i soggetti dalla cui condotta potenzialmente illecita potrebbe derivare l'estensione della responsabilità in capo alla Società. La norma si rivolge, nella fattispecie, agli Amministratori, quali soggetti apicali, nonché ai soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi (dipendenti).
L'attività di analisi effettuata è stata rivolta anche a tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Società i quali, in base alle proprie funzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Con riferimento a detti "soggetti esterni" (società che erogano servizi, consulenti, fornitori) con cui la Società intrattiene rapporti stabili e continuativi, l'attività di analisi ha consentito di verificare la concreta sussistenza di poteri di indirizzo e di controllo da parte della stessa società sull'attività espletata.
la MAGHIA S.r.l. è infatti impegnata affinché i soggetti terzi con cui intrattiene rapporti garantiscano il rispetto delle procedure aziendali e del Codice Etico della Società. Sono previste a tal fine apposite clausole contrattuali inserite nei contratti (o negli ordini di fornitura) e la Società si impegna a svolgere una costante attività di diffusione dei contenuti del Modello (incluso il Codice Etico).
In ragione dell'attuale tipologia di business che caratterizza la Società ed in base alle informazioni acquisite ed all'attività svolta, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio della verificazione di alcune tipologie di reato e precisamente: i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, i reati societari, i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i reati di riciclaggio, i reati informatici e di trattamento illecito di dati, i reati tributari, i reati ambientali e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Pertanto, le aree operative che in astratto presentano il rischio di commissione dei suddetti Reati-presupposto e che sono state oggetto di specifiche analisi sono le seguenti:
- Tesoreria;
- Nomina dei consulenti;
- Elargizioni e altre iniziative liberali;
- Gestione gare;
- Selezione e assunzione del personale;
- Smaltimento materiali;
- Amministrazione del personale;
- Gestione dei rapporti con la P.A.;
- Gestione del contenzioso e delle consulenze legali;
- Fatturazione;
- Privacy;
- Ambiente salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione rapporti con Amministrazione Finanziaria;
- Contabilità e bilancio.

Per quanto riguarda le residue ipotesi criminose previste dal Decreto 231, si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. A tal riguardo, si è pertanto ritenuto esaustivo il richiamo delle fattispecie ed il rinvio ai principi contenuti nel Codice

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Etico, ove si vincolano tutti i Destinatari al rispetto di valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

- *Fase 3 – Le interviste e l'analisi dei rischi*

L'intervista svolta con il Presidente del C.d.A. della Società e con i responsabili delle aree individuate a rischio hanno consentito di:
- approfondire gli ambiti in cui i Reati-presupposto possono essere commessi;
- verificare le attività di controllo e di monitoraggio in essere;
- approfondire il sistema di deleghe;
- verificare l'esistenza di prassi operative seguite ma non formalizzate all'interno di procedure;
- effettuare una prima valutazione sull'idoneità delle procedure operative a presidiare l'insorgere dei rischi di commissione dei Reati-presupposto;
- effettuare una prima valutazione sull'idoneità dei flussi informativi e del sistema di archiviazione e tracciabilità della documentazione.

- *Fase 4 – Definizione del Modello*

All'esito del lavoro svolto, la Società MAGHIA S.r.l. ha provveduto a realizzare il presente documento che costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della medesima Società, in conformità a quanto indicato all'art. 6 del Decreto 231.
Il Modello individua una serie di protocolli preventivi intesi quali insieme di regole (linee guida), principi generali e specifiche procedure di verifica e controllo, tali da poter essere ritenute idonee a governare e prevenire il profilo di rischio individuato.
È stato altresì predisposto un apparato sanzionatorio posto a presidio delle regole, procedure e protocolli facenti capo al Modello.
Il Modello si completa, infine, con il Codice Etico, allegato al medesimo e meglio descritto al precedente punto 3.7.

4.4. ADOZIONE DEL MODELLO

La MAGHIA S.r.l. con deliberazione del C.d.A., in data 22 novembre 2023, ha adottato il Modello volto a prevenire la commissione dei reati-presupposto, a migliorare la *governance* e la vigilanza della gestione, nonché ad incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale e si è dotata di un Codice Etico.
La Società, inoltre, ha istituito l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi e aziendali, come meglio specificato al successivo punto 5.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come prevista dall'art. 6, comma 1, del Decreto 231, prevede l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'ente *("Organismo di Vigilanza" o "OdV"),* dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che consentano di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
La struttura monocratica del suddetto Organismo di Vigilanza appare idonea, in considerazione della tipologia e della dimensione della Società, ad assicurare alla stessa l'assolvimento dei compiti di controllo cui è preposto.
L'OdV deve avere una approfondita conoscenza della realtà aziendale e, al contempo, deve essere dotato di autorevolezza ed indipendenza al fine di assicurare l'effettività dell'esercizio delle sue funzioni.

I principali requisiti di cui l'OdV deve essere dotato per essere considerato idoneo a svolgere il suo ruolo sono:

➢ <u>Autonomia e indipendenza</u>

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV indipendenza gerarchica, onde assicurare la massima effettività ed imparzialità di giudizio.
L'OdV non deve trovarsi in conflitto di interessi con la Società e deve essere in possesso dei requisiti dell'indipendenza e dell'onorabilità.
Non può ricoprire la veste di membro dell'OdV e se nominato decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni giuridiche previste dall'articolo 2382 c.c., ovvero chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado degli amministratori delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

➢ <u>Professionalità</u>

L'OdV deve possedere competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

➢ <u>Continuità d'azione</u>

L'OdV deve:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- vigilare costantemente sul rispetto del Modello da parte dei destinatari, con i necessari poteri d'indagine, garantendo la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento.

5.2. NOMINA, COMPOSIZIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è nominato con delibera dell'Amministratore Unico che ne stabilisce la durata della carica ed il relativo compenso.
Per quanto riguarda la composizione dell'OdV, la MAGHIA S.r.l., all'esito della valutazione delle proprie caratteristiche strutturali, operative e di business, ha optato per la nomina di un organismo monocratico. Tale soluzione appare compatibile con le dimensioni della Società e consente di coniugare gli aspetti di autonomia con quelli di professionalità e competenza.
In particolare, la Società, con delibera del CdA del 22 novembre 2023 ha nominato l'OdV nella persona dell'Avv. Francesco Bartolini Baldelli, nato a Firenza il 20.05.1971 e domiciliato a Roma in Via della Conciliazione n. 10.
Il componente dell'OdV deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 5.1 e non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ivi indicate. Lo stesso è tenuto a comunicare tempestivamente al C.d.A. della Società l'eventuale perdita di tali requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.
La perdita dei requisiti per la nomina quale membro dell'OdV costituisce causa di decadenza dalla carica. La revoca dell'OdV può essere deliberata dal C.d.A. per giustificati motivi.
In conformità ai principi di cui al Decreto 231, è consentita all'OdV la possibilità di avvalersi di consulenti interni ed esterni alla Società, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo al medesimo OdV.

5.3. COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati-presupposto;
- vigilanza sull'effettività del Modello che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le regole prescritte nel Modello;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni normative e/o aziendali, ovvero nel caso di significative violazioni delle prescrizioni contenute nel medesimo Modello.

In particolare, su un piano più specificamente operativo, l'OdV dovrà svolgere le seguenti attività:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello, precisando che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità del C.d.A. e sono considerate parte integrante dei processi aziendali ("controllo di linea");
- effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio dell'attività nelle aree a rischio;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- effettuare verifiche periodiche su operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
- controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello;
- predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi, ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- promuovere le iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la formazione del personale e per la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- riferire periodicamente all'Amministrazione della MAGHIA S.r.l. in merito all'attuazione delle politiche aziendali a supporto dell'attività svolta in conformità al Decreto 231;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni del Modello;
- segnalare all'Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio;
- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento.

Nell'espletamento dei propri compiti, l'OdV ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale della Società, ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.
Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza e tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo al medesimo Organo Dirigente.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Si precisa che il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'OdV, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'OdV (art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001).

Gli Amministratori saranno, inoltre, gli interlocutori "istituzionali" dell'OdV, investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, e dovranno, pertanto, essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati-presupposto, così come di eventuali carenze del Modello.

5.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto 231 prevede l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

In particolare, i flussi informativi verso l'OdV hanno ad oggetto tutte le informazioni ed i documenti che devono essere portati a conoscenza del medesimo OdV in conformità a quanto stabilito dai Protocolli di cui alla parte speciale.

Vengono inoltre comunicate all'OdV, incaricato di gestire il canale interno whistleblowing, le informazioni circa condotte non conformi al Modello 231, al Codice Etico o al sistema di procedure aziendali, nonché violative di leggi e regolamenti, ovvero, ancora, condotte idonee a configurare reati-presupposto e, comunque, ogni fatto o notizia che potrebbe, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

L'OdV valuta con attenzione le segnalazioni, ricevute anche in forma anonima, ove siano sufficientemente circostanziate, e può convocare qualora lo ritenga opportuno l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione, dando luogo inoltre a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessari ad appurare il fatto segnalato. Lo stesso riferirà al C.d.A. l'esito delle proprie verifiche proponendo gli eventuali provvedimenti.

L'OdV agirà in modo da garantire la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e discriminatori nei confronti dei medesimi, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 24 del 2023.

L'attività di report in ambito aziendale può essere distinta come segue:

- su base periodica: tale attività riguarda tutte le informazioni inoltrate all'OdV dalle singole strutture organizzative e manageriali.
- su base occasionale: tale attività riguarda ogni informazione, fatto e notizia, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello e l'osservanza delle prescrizioni di cui al Decreto 231, che possa essere rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività dell'OdV.

La società si è dotata di specifiche procedure aventi ad oggetto la definizione e gestione dei flussi informativi verso l'OdV, nonche il sistema di segnalazioni (*whistleblowing*).

Ogni funzione o struttura aziendale dovrà mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informazioni trasmesse all'OdV.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

L'OdV potrà comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.
Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, garantendo la massima riservatezza ed il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

5.5. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV ha le seguenti linee di reporting:

- una, su base continuativa, verso il C.d.A., in ogni circostanza in cui lo ritenga opportuno e necessario per il corretto svolgimento della propria attività;
- una, su base periodica, predisponendo una relazione annuale relativamente all'attività svolta, alle verifiche effettuate, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni poste in essere ed alle relative sanzioni disciplinari irrogate, alla pianificazione delle attività di verifica da svolgere, nonché allo stato dell'attuazione del Modello da parte della Società;
- una, di carattere occasionale, nel caso in cui l'OdV venga a conoscenza di informazioni, fatti o eventi di notevole gravità emersi nel corso dell'attività svolta, nonché di comportamenti od azioni non in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la Società al rischio di commissione dei reati-presupposto. Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamenti che coinvolgono direttamente gli organi sociali ed i soggetti apicali della Società.

L'OdV potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione, nonché essere convocato o chiedere di essere ascoltato, in qualsiasi momento, dalla stessa.

6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini di garantire l'efficacia del presente Modello, è obiettivo di MAGHIA S.r.l. assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda che a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta della Società, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse impiegate nelle attività e nei processi sensibili.
Il sistema di informazione e formazione è realizzato dall'organo amministrativo, coordinandosi con l'OdV.
Il Personale e i collaboratori sono tenuti a partecipare alle iniziative di informazione e formazione, poiché esse rientrano negli obblighi contrattuali di lavoro.
Informazione
L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda cui è inoltrata copia del Modello stesso. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno altresì tempestivamente comunicate.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Ai neo assunti viene consegnato in formato cartaceo e/o elettronico il Modello (incluso il Codice Etico), unitamente ad una specifica nota informativa sul tema. Essi sottoscrivono per presa visione e accettazione dei contenuti un modulo apposito ed attestano l'avvenuta consegna dei predetti documenti.

Formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231, si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della Società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

La formazione del personale viene effettuata secondo le modalità che seguono.

a) Amministratori, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza.
   La formazione di tali soggetti avviene sulla base di un seminario iniziale e di eventuali corsi di formazione e aggiornamento periodico;
b) Personale dipendente
   La formazione del personale della Società avviene sulla base di una nota informativa interna (allegata alla lettera di assunzione per i neo assunti), nonché attraverso un seminario di formazione iniziale ed eventuali corsi di formazione e aggiornamento periodico.
c) Soggetti terzi (consulenti, collaboratori e fornitori)
   Tutti i soggetti esterni alla Società (consulenti, collaboratori, fornitori, agenti, partner etc.) che hanno rapporti contrattuali con la stessa sono opportunamente informati in merito all'adozione da parte di MAGHIA S.r.l. del Modello e del Codice Etico. A tali soggetti viene chiesto di conoscenza delle prescrizioni di cui al Decreto 231, nonché il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.
   Si provvede altresì ad aggiornare i contratti stipulati con i suddetti soggetti con l'inserimento, ove possibile, di apposite clausole che consentano alla Società la facoltà di risolvere il contratto qualora gli stessi violino le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, ovvero le norme di cui al Decreto 231. Tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del presente Modello devono contenere, ove possibile, la c.d. "Clausola 231", attestante la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231, nonché l'impegno al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottato da MAGHIA S.r.l.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio da adottare per la violazione delle regole di condotta ed, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del Decreto 231, la predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi; la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine alla ferma volontà della stessa di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'OdV nel corso dello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

A seguito della segnalazione da parte dell'OdV di violazione del Modello, così come previsto al precedente punto 5.4., la Società apre il procedimento disciplinare e lo istruisce essendo, poi, competente all'irrogazione della sanzione disciplinare.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'applicazione delle relative sanzioni verrà condotto in conformità alla vigente normativa e nel rispetto della dignità dei soggetti coinvolti.

Oltre alle condotte poste in essere in violazione del Modello e del Codice Etico della Società, sono rilevanti in sede disciplinare le condotte di natura ritorsiva eventualmente poste in essere nei confronti dei c.d. "segnalanti" nell'ambito della procedura di *whistleblowing.* Sempre in tale ambito, assumono rilievo in sede disciplinare anche le violazioni delle regole poste a tutela della risevatezza dei segnalanti dal D.Lgs. n. 24/23, richiamante la normativa sulla privacy.

Ai fini dell'ottemperanza al Decreto 231, a titolo esemplificativo, costituiscono violazioni del Modello, rilevanti ai fini dell'adozione di misure sanzionatorie disciplinari e contrattuali, i seguenti comportamenti/azioni:

a) comportamenti o azioni non conformi alle disposizioni contenute nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto;
b) comportamenti o azioni non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento di attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto.

A) MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione da parte dei dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Società) delle regole comportamentali sancite dal presente Modello costituisce

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, conseguentemente, illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei suddetti soggetti rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata. Le infrazioni verranno accertate, ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati, secondo quanto previsto nel CCNL e nel rispetto della vigente normativa.

Le sanzioni disciplinari, in una scala crescente in funzione della gravità dell'infrazione, sono:

- ➢ richiamo verbale;
- ➢ ammonizione scritta;
- ➢ multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata fino ad un massimo di tre giorni;
- ➢ sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- ➢ licenziamento per mancanze con e senza preavviso.

Il <u>richiamo verbale e l'ammonizione scritta</u> vengono comminati, a seconda della gravità, al dipendente nel caso di inosservanza o violazione delle procedure e regole interne previste dal Modello (es. mancato invio di documenti all'OdV) o nel caso in cui ponga in essere, nello svolgimento della propria attività lavorativa, un comportamento non conforme alle prescrizioni di cui al medesimo Modello.

La <u>multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria</u> viene comminata al dipendente nel caso di inosservanza o violazione delle procedure e regole interne previste dal Modello o nel caso in cui ponga in essere, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni di cui al medesimo Modello.

Incorre nella <u>sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni</u> il dipendente che nel violare le procedure interne previste dal Modello o nel porre in essere, nello svolgimento della propria attività, comportamenti non conformi alle prescrizioni del medesimo Modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponga la stessa ad una situazione di rischio di incorrere in violazioni del D.Lgs. 231/01.

Incorre nel <u>licenziamento per mancanze con preavviso</u> il dipendente che adotti colposamente, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni di cui al Modello e tale da produrre un sensibile danno per la Società.

Incorre nel <u>licenziamento per mancanze senza preavviso</u> il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni di cui al Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda grave nocumento morale e/o materiale.

Il C.d.A. comunica all'OdV l'irrogazione delle sanzioni.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

B) MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle disposizioni contenute nel Modello e l'obbligo che gli stessi facciano rispettare quanto previsto nel medesimo Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.
Eventuali infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati, secondo quanto previsto dal relativo CCNL e nel rispetto della vigente normativa.

C) MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione da parte degli Amministratori della Società delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi di cui al medesimo Modello, l'OdV informerà tempestivamente il C.d.A. e l'Organo di Controllo – ove nominato – che provvederà ad assumere le opportune iniziative in conformità alla normativa vigente (per i casi più gravi, richiesta di dimissioni dalla carica).

D) MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazione da parte dei Sindaci – ove nominati – delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi di cui al medesimo Modello, l'OdV informerà tempestivamente l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali proporranno all'Assemblea le opportune iniziative in conformità alla normativa vigente.

E) MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Ogni violazione delle regole e linee di condotta di cui al Modello adottato dalla MAGHIA S.r.l. o commissione dei reati-presupposto da parte dei consulenti, collaboratori, fornitori, partner etc., ovvero di soggetti che operino in loro favore è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate e che dovranno consentire alla Società la facoltà di risolvere il contratto, ovvero in alternativa, di chiederne l'adempimento, salvo il risarcimento del danno.

8. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello, in conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231, è un "*atto di emanazione dell'organo dirigente"* e, come tale, è approvato dall'organo amministrativo.
Qualora dovessero rendersi necessarie modifiche ed integrazioni al Modello che abbiano carattere sostanziale, le stesse dovranno essere rimesse all'approvazione dell'organo amministrativo.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

L'attività di aggiornamento è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, in relazione alla funzione di prevenire la commissione dei reati-presupposto. L'OdV ha il compito di curare l'aggiornamento del Modello, secondo quanto previsto nelle disposizioni ivi contenute.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

PARTE SPECIALE

PREMESSA

Nella presente sezione vengono richiamati ed elaborati i reati-presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 che a seguito dell'attività di "*risk assessment"* sono risultati attinenti all'operatività di MAGHIA S.r.l.
Sono altresì identificate le aree aziendali "a rischio" ovvero, quei settori di attività aziendale all'interno dei quali potrebbero astrattamente essere commessi, nell'interesse o a vantaggio della Società, uno o più reati, tra quelli previsti dal Decreto stesso.
Per ciascuna tipologia di reato, con particolare riferimento alle ipotesi di reato aderenti alla realtà aziendale della MAGHIA S.r.l., pertanto:

1. viene descritta la fattispecie di reato di riferimento;

2. viene fornita una "contestualizzazione aziendale" della fattispecie di reato, consistente nella descrizione delle ipotetiche modalità secondo cui il reato-presupposto potrebbe concretizzarsi nel contesto operativo della Società, tenuto conto dell'analisi del c.d. "*risk assessment*" effettuata (cioè, il rischio dell'effettiva commissione del reato in considerazione delle modalità gestionali dei processi aziendali e dell'attività aziendale);
3. vengono sinteticamente descritte le regole di condotta e di comportamento, i protocolli, le procedure ed i controlli applicati in azienda a presidio del rischio di commissione del reato-presupposto a cui ci si riferisce.

Le norme e le procedure di controllo indicate nel Modello Organizzativo sono assunte come prescrizioni cogenti e vincolanti.
La sequenza logica adottata, nei successivi paragrafi, per la trattazione dei vari reati è coerente con la sequenza degli articoli riportati dal D.Lgs. 231/01 che richiamano i reati-presupposto. Laddove si ritenga opportuno dettagliare la trattazione dei reati richiamati da più commi di uno stesso articolo del Decreto, si procederà elencando, in successione, i singoli commi.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Per l'elencazione completa dei reati rilevanti ex D.lgs. 231/01 e l'indicazione delle sanzioni, si rinvia al relativo allegato.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

9. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 23, 24 e 25 D. Lgs. 231/01)

9.1. DESCRIZIONE DEI REATI

Questa categoria di reati, si occupa di disciplinare la responsabilità amministrativa degli enti, in ordine alla commissione di condotte illecite inerenti i rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione. Il concetto di Pubblica Amministrazione, deve essere inteso in senso ampio, ovvero tale da ricomprendere ogni pubblica funzione imputabile allo Stato o ad altro ente pubblico.
I delitti in danno della Pubblica Amministrazione presuppongono il riscontro di una qualifica pubblicistica concernente il soggetto attivo, il soggetto passivo, ovvero l'oggetto stesso della condotta incriminata.
Le qualifiche soggettive cui il codice penale dà rilevanza sono quelle di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio e di esercente un servizio di pubblica necessità, descritte rispettivamente negli artt. 357, 358 e 359 c.p.
Il legislatore fa dipendere la titolarità dell'una o dell'altra qualifica non tanto dal formale rapporto di dipendenza tra il soggetto e l'ente pubblico, quanto piuttosto dai caratteri dell'attività esercitata anche in via di mero fatto.
In particolare, la qualifica di pubblico ufficiale è caratterizzata dall'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e dal potere di formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione o da poteri autorizzativi o certificativi.
La richiamata "pubblica funzione" deve essere inoltre tenuta distinta dal cd. "servizio pubblico", il quale può essere descritto come un servizio reso dalla Pubblica Amministrazione, disciplinato da norme di diritto pubblico, e caratterizzato dalla mancanza di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa che connotano la funzione di pubblico ufficiale, con l'ulteriore esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e di prestazioni di opera meramente materiale.
La categoria degli esercenti un servizio di pubblica necessità, infine, può essere definita con riferimento oggettivo alla attività svolta, che è di natura privata e svincolata da ogni collegamento con la pubblica amministrazione, ma che è oggettivamente caratterizzata da un rilievo, o da un interesse pubblico e come tale sottoposta a controllo da parte dello Stato.
Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito "Pubblica Amministrazione" lo Stato, gli Enti Pubblici, nazionali ed esteri, gli Enti competenti in materia previdenziale (Inps, Inail, etc.), in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (Ispettorato del Lavoro, ASL), in specifiche materie disciplinate da leggi speciali (Consob, Isvap, Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la Concorrenza

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

e il Mercato, etc.), nonché i soggetti appartenenti ai predetti enti ed esercenti una funzione pubblica (di seguito congiuntamente e collettivamente definiti anche "soggetti pubblici").
I reati contro la Pubblica Amministrazione presi in considerazione dal Decreto sono qui di seguito riportati con un breve commento esplicativo.
L'articolo 24 del D. Lgs n. 231/01 richiama specificatamente i seguenti reati:

A. *MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 316 BIS C.P.)*

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato Italiano, di altro Ente Pubblico o da parte della Unione Europea, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.
In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche solo parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.
La finalità perseguita dalla fattispecie di reato prevista dall'art. 316 *bis* c.p. è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche erogate dallo Stato o dalla Comunità Europea per uno scopo determinato e, pertanto, vincolate quanto alla destinazione finale. La prestazione pubblica deve sostanziarsi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, da intendersi come attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, ovvero come atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di una onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.
L'ipotesi di reato di cui all'art. 316 *bis* c.p. si differenzia da quella prevista dall'art. 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) in quanto la norma in esame prende in considerazione la sola fase "esecutiva" del finanziamento legittimamente erogato. Al contrario, nella fattispecie di cui all'art. 640 *bis* c.p., l'erogazione deve avvenire mediante artifizi o raggiri posti in essere dall'agente, tali da indurre in errore la Pubblica Amministrazione ottenendo fraudolentemente il finanziamento pubblico. Va pertanto rilevato come tra le fattispecie disciplinate dagli artt. 316 *bis* e 640 *bis* c.p. possa ipotizzarsi un concorso di reati.

B. *INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 316 TER C.P.)*

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, contributi,

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.
In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 *bis*, c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti. Integra tale reato l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere circa la presenza dei presupposti per l'ottenimento della pubblica sovvenzione. La condotta incriminata incide quindi nella fase del conseguimento del finanziamento.
In particolare, la condotta si sostanzia sia in comportamenti positivi (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere), sia in comportamenti omissivi (omissione di informazioni), con la precisazione che le informazioni omesse devono essere, e quindi trovare fondamento. In una richiesta espressa dell'ente erogatore.

La fattispecie di reato in esame si distingue da quella prevista dall'art. 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) in quanto, per la sua consumazione, è sufficiente la mera utilizzazione di un documento contraffatto, ovvero l'omessa comunicazione di informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione. Tale attività esaurisce interamente la condotta del soggetto agente. Il reato previsto dall'art. 640 *bis* c.p., pur presupponendo allo stesso modo l'ottenimento fraudolento di una erogazione pubblica, richiede che l'induzione in errore avvenga attraverso artifizi o raggiri ovvero ogni qual volta siano poste in essere condotte maggiormente articolate e strumentali al fraudolento ottenimento dell'erogazione pubblica.
Tra i reati disciplinati dagli artt. 316 *ter* e 640 *bis* c.p. va esclusa la possibilità del concorso formale di reati stante l'indicazione del legislatore che si legge nel testo dell'art. 316 *ter* c.p. "*.. salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'art. 640* bis *c.p…*".

C. *TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)*

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Gli artifizi possono essere definiti come un'alterazione o falsificazione della realtà prospettata al soggetto passivo, mentre i raggiri costituiscono un'azione subdola, simulata o anche dissimulata, posta in essere al fine di indurre taluno a compiere un determinato atto.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto (tale può essere considerata anche la semplice inerzia).

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

Il delitto di truffa si consuma con la realizzazione del danno e del profitto ingiusto. Il "profitto" si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; il profitto può anche non essere di natura non patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

L'ipotesi aggravata di cui al comma secondo, n. 1) si perfeziona qualora lo Stato o altro Ente Pubblico assuma il ruolo di soggetto passivo destinatario del danno, essendo indifferente che la condotta ingannatrice ricada su un soggetto dotato di funzioni pubbliche ovvero su terzi con potere di disposizione sul patrimonio pubblico.

D. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

La fattispecie in esame disciplina una circostanza aggravante del reato di truffa (art. 640 c.p.), e non una autonoma figura di reato. Si configura qualora la condotta sopra descritta (v. punto C), sia posta in essere allo specifico fine di conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'ipotesi di reato aggravata contemplata nell'articolo 640 *bis* c.p. mira a sanzionare il fenomeno della abusiva percezione di finanziamenti o di altre erogazioni pubbliche. Il bene protetto dalla norma incriminatrice risulta essere quindi la tutela del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., affinché il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica (contributi, finanziamenti, mutui agevolati) non venga percepito fraudolentemente.

La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni pubbliche mediante esposizione di dati e notizie false è perseguibile ai sensi dell'art. 640 *bis* c.p. ove alla mera esposizione di dati falsi (art. 316 *ter* c.p.) si accompagni un'attività fraudolenta che si traduca in un inganno mirato ad eludere l'attività di controllo dell'ente erogatore.

E. FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (640 TER C.P.)

La fattispecie di reato in questione ha la medesima struttura e, quindi, i medesimi elementi costitutivi del delitto di truffa, dal quale si differenzia unicamente per l'oggetto dell'attività fraudolenta del soggetto attivo. Nella frode informatica, manca infatti l'induzione in errore della persona, essendo la condotta fraudolenta diretta ad un sistema informatico, cosicché,

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

attraverso la manipolazione dello stesso, il soggetto agente procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie delittuosa in esame può essere integrata solo laddove il soggetto passivo della condotta sia lo Stato o altro Ente Pubblico.
Per sistema informatico devono intendersi l'hardware ed il software, nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema e che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni.
Per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale.

F. CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

In questa figura delittuosa, il pubblico ufficiale si avvale illegittimamente della propria posizione, abusando dei propri poteri, al fine di costringere taluno a dare o promettere una utilità a sé o ad un terzo.

Si ha abuso dei poteri tutte le volte che questi siano esercitati fuori dei casi stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio, ovvero senza le forme prescritte.

L'abuso deve avere come effetto il costringimento (e non anche la mera induzione rilevante ex art. 319quater c.p.) alla indebita dazione o promessa di denaro o altra utilità.

Per utilità deve intendersi qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale o per il terzo un vantaggio economico o personale.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 317 c.p., sebbene esplicitamente richiamata nel D.Lgs 231/01, risulta in concreto assumere un rilievo assolutamente residuale, non essendo prevista dalla legge la punibilità del concusso, né in astratto configurabile un vantaggio economico per la società che si trovi costretta alla dazione patrimoniale.

Tale ipotesi delittuosa potrebbe avere rilievo ai sensi del D.Lgs 231/01, unicamente nell'ipotesi di concorso nel reato con il pubblico ufficiale in danno di terzi e sempre che ne sia derivato un vantaggio per la società.

G. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

La fattispecie corruttiva disciplinata dall'art. 318 c.p., consiste in un accordo criminoso fra un Pubblico Ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) ed un privato, avente ad oggetto il mercimonio dell'attività funzionale della Pubblica Amministrazione, cosicché, dietro la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, da parte del privato, il Pubblico Ufficiale, pone a disposizione dell'interesse privato la Pubblica funzione esercitata. Nella nuova

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

formulazione dell'art. 318 c.p., quindi, la retribuzione indebita, non deve necessariamente porsi in rapporto sinallagmatico con uno specifico atto del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che venga corrisposta ovvero promessa in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il Pubblico Ufficiale è titolare.

La norma svincola, quindi, la punibilità dalla individuazione di un atto specifico o di una specifica condotta oggetto dell'illecito scambio, giacché l'individuazione di un atto (conforme) o di un comportamento specifico non costituisce elemento costitutivo della fattispecie in esame. Ciò che rileva è che la remunerazione ricevuta o promessa trovi la sua causa (illecita) nell'esercizio delle funzioni pubbliche ed ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la sussistenza dell'accordo corruttivo senza che sia necessario che alla promessa segua la effettiva dazione.

Inoltre, non vi è alcuna distinzione tra le ipotesi di cd. corruzione antecedente e susseguente, considerato che per integrare il reato è sufficiente che il privato retribuisca indebitamente il Pubblico Ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni, anche quando la retribuzione intervenga in assenza di un previo accordo, per un atto conforme già posto in essere dal soggetto pubblico.

H. CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

L'art. 319 c.p. sanziona la condotta del Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceva denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

Sono da considerare atti contrari ai doveri di ufficio sia quelli illeciti o illegittimi, e cioè vietati da norme imperative o che si pongano in contrasto con norme giuridiche valide ed efficaci, sia quelli che, pur formalmente regolari, siano posti in essere dal Pubblico Ufficiale prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Nella fattispecie in esame, il legislatore ha perseguito la finalità di punire l'accordo criminoso intervenuto tra il privato ed il Pubblico Ufficiale, avente ad oggetto uno specifico atto rientrante tra le competenze funzionali del soggetto pubblico. Va, peraltro, rilevato come la fattispecie delittuosa non richieda espressamente che l'atto contrario ai doveri d'ufficio posto in essere dal Pubblico Ufficiale rientri nelle specifiche attribuzioni di quest'ultimo, essendo sufficiente che lo stesso soggetto pubblico abbia la possibilità di consentire al privato l'ottenimento del vantaggio attraverso la violazione dei suoi doveri pubblici e della sua funzione.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Inoltre, non vi è alcuna distinzione tra le ipotesi di cd. corruzione antecedente e susseguente, considerato che per integrare il reato è sufficiente che il privato retribuisca indebitamente il Pubblico Ufficiale per il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per il ritardo o l'omissione di un atto dovuto, anche quando la retribuzione intervenga in assenza di un previo accordo, per un atto conforme già posto in essere dal soggetto pubblico.

La punibilità della norma in esame si estende al privato corruttore come previsto dall'art. 321 c.p., e per tale ragione la fattispecie appare di particolare rilevanza ai fini perseguiti dal presente modello organizzativo.

I. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione, di cui alle fattispecie che precedono, siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che rientrano nella nozione di Pubblico Ufficiale, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testimoni e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

J. INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

La fattispecie in esame, anche denominata "concussione per induzione", è stata introdotta nel codice penale dalla Legge 190/2012. Si configura allorquando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria qualità o funzione, induca taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, seppur senza un totale annullamento della libertà di autodeterminazione del privato. È opportuno osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, la norma punisce anche il soggetto passivo della condotta che dà o promette l'utilità. Tale previsione è giustificata dal fatto che il privato, pur essendo destinatario delle pressioni del Pubblico Ufficiale, non è dallo stesso coartato, mantenendo un vantaggio dall'illecito "accordo". La punibilità del privato soggetto passivo della condotta assume notevole importanza in ordine alla responsabilità amministrativa della società, giacché, prima della novella, l'ipotesi delittuosa della concussione assumeva scarso rilievo proprio in considerazione della non punibilità del privato.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

K. *CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)*

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si applicano non solo al Pubblico Ufficiale, bensì anche all'Incaricato di Pubblico Servizio.

L. *ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)*

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La fattispecie in esame rappresenta un reato a consumazione anticipata, perfezionandosi nel momento in cui vengono posti in essere dal soggetto agente atti diretti in modo non equivoco alla realizzazione dei delitti corruttivi elencati dalla norma. Per tale ragione, da un lato va esclusa la configurabilità del tentativo di cui all'art. 56 c.p., e dall'altro va rilevato che ai fini della consumazione è necessario, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319, c.p. (vedi *supra*).

M. *PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.)*

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi dell'Unione Europea o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

N. TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

Il reato si configura qualora taluno, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio o di uno degli altri soggetti indicati dall'art. 322 *bis* c.p., indebitamente si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come:

a) prezzo della propria mediazione illecita nei confronti di uno di questi soggetti;

b) remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi soggetti, delle proprie funzioni o dei propri poteri.

La fattispecie in esame, novellata dalla legge n. 3/2019, costituisce una figura sussidiaria rispetto ai delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), corruzione internazionale (art. 322 *bis* c.p.) e punisce condotte prodromiche rispetto alla consumazione di tali delitti.
In particolare, il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico.
La norma incriminatrice punisce anche la condotta del soggetto che indebitamente da', o prometta, denaro o altra utilità, indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il Pubblico Ufficiale esista o no. Il legislatore ha altresì previsto una ipotesi aggravata laddove l'opera di mediazione illecita sia posta in essere da un soggetto che rivesta a sua volta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

O. FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Tale reato punisce chiunque commetta una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un Ente Pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
Per contratto di fornitura si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. La frode rilevante ex D.lgs. 231/01 è ravvisabile in contratti di somministrazione o di appalto (ad es. Appalto di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguito in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto stesso, nonostante il rilascio di attestazione di conformità).

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

P. *FRODI NEI FINANZIAMENTI ALL'AGRICOLTURA, PECULATO, PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI E ABUSO DI UFFICIO*

Tali reati assumono rilievo ex D.Lgs.231/01 quando offendano gli interessi finanziari dell'Unione europea[3].

Q. *TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI*

Il rilievo dei reati di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p. ai sensi della responsabilità ex D.Lgs 231/01 è stato recentemente previsto dalla Legge del 9.10.2023 n. 137 con la quale è stato convertito il D.L. n. 186 del 10.8.2023.

Si tratta, in particolare, dei reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Risultano rilevanti le condotte di chi, con violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, altre collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti (art. 353 c.p.), ovvero, ancora, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione (art. 353 *bis* c.p.).

9.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto delle fattispecie di reato descritte nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs 231/01.
Come già evidenziato, i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 trovano come presupposto comune l'instaurazione di rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione.
Possono, pertanto, in generale essere definite *aree aziendali a rischio reato*, tutte quelle attività aziendali nell'ambito delle quali la Società intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione.

9.2.1 Aree sensibili

Le aree operative della Società maggiormente a rischio possono identificarsi come segue:

- svolgimento di attività promozionali, organizzazione di eventi, iniziative commerciali che abbiano quale controparti/beneficiari esponenti della P.A.

[3] I reati di cui alle lettere O e P risultano inseriti dal D.Lgs. n. 75/2020

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici;
- reperimento e gestione di erogazioni pubbliche;
- contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- richiesta di autorizzazioni, licenze e concessioni alla P.A. per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione delle ispezioni e degli accertamenti.

Con riferimento alle aree di rischio individuate, i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, nel compimento dell'attività aziendale, le procedure e le regole comportamentali indicate nel prosieguo e nel Codice Etico.

- *Svolgimento di attività promozionali, organizzazione di eventi, iniziative commerciali che abbiano quale controparti/beneficiari esponenti della P.A.*

La Società svolge attività di segreteria organizzativa sulla base di lettere di incarico/contratti di collaborazione per la gestione di eventi formativi ECM con controparti private. Nell'ambito di tale attività può avere rapporti con la P.A. nel caso di stipula di contratti per location pubbliche..

- *Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti o convenzioni di concessione con soggetti pubblici;*

L'attività sensibile qui considerata, avente ad oggetto la gestione di rapporti con Enti Pubblici per la negoziazione, conclusione ed esecuzione di contratti o convenzioni di concessione rappresenta un'area di potenziale rischio sia nell'ipotesi di partecipazione a procedure di gara, sia nel caso di negoziazione diretta. Allo stato, il profilo di rischio può definirsi meramente potenziale in quanto la Società non partecipa a procedure di gara pubbliche. La Società ha rapporti con la P.A. in occasione di verifiche ispettive, invio di documentazione, ovvero nel caso di stipula di contratti per location pubbliche..

- *Contenzioso giudiziale e stragiudiziale*

L'attività sensibile qui analizzata ha ad oggetto tanto il contenzioso giudiziale vero e proprio quanto il precontenzioso dovuto ad un lamentato inadempimento ad una qualsiasi normativa relativa all'attività sociale, quanto infine il contenzioso stragiudiziale ove la controparte della Società sia un soggetto pubblico.

- *Richiesta di autorizzazioni, licenze alla P.A. nell'ambito dell'esercizio delle attività aziendali;*

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

L'attività sensibile qui considerata ha ad oggetto la gestione di eventuali richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni alla P.A. per l'esercizio delle attività aziendali. La Società svolge la propria attività di segreteria organizzativa sulla base di lettere di incarico/contratti di collaborazione per la gestione di eventi formativi ECM, non necessitando di un diretto accreditamento.

➢ *Gestione delle ispezioni e degli accertamenti*

L'attività sensibile qui analizzata ha ad oggetto qualunque richiesta di informazioni e qualsiasi ispezione o accertamento che sia avanzata o eseguita da un soggetto pubblico in relazione alle attività regolate da norme di legge e che possa sfociare in provvedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti della Società (ad esempio per quanto concerne: la sicurezza e l'igiene sul lavoro di cui al d.lgs. 81/08, le leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni, ai trattamenti previdenziali, le dichiarazioni dei redditi o sostituti di imposta, lo smaltimento dei rifiuti).

Per evitare la commissione dei reati individuati nel Decreto (ed in particolare il delitto di corruzione) la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda *infra*) e del Codice Etico ritiene necessario che:

- siano autorizzati a gestire le attività sopra indicate soggetti muniti di poteri conferiti statutariamente ovvero all'uopo nominati con apposita delega o procura;
- l'Organo Amministrativo sia informato tempestivamente e dettagliatamente, tramite specifici rapporti scritti, delle ispezioni, degli accertamenti e della richiesta di informazioni e di ogni altra attività relativa al capitolo qui in esame, nonché del loro sviluppo (eventuali contestazioni/provvedimenti);
- l'OdV sia informato tempestivamente e dettagliatamente, tramite specifici rapporti scritti, delle ispezioni, degli accertamenti e della richiesta di informazioni e di ogni altra attività relativa al capitolo qui in esame, nonché del loro sviluppo (eventuali contestazioni/provvedimenti);
- sia conservato e archiviato il supporto documentale e/o informatico relativo alle operazioni svolte;
- i consulenti esterni abbiano preso visione ed accettato il Codice Etico ed il Modello.

A tal fine, la Società, oltre alla precisa identificazione del ruolo di ciascun soggetto coinvolto nella gestione dell'attività qui in esame ed all'attribuzione di poteri coerenti con l'organigramma aziendale, si è dotata delle seguenti procedure:

a) Gestione dei flussi monetari e finanziari;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

b) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

c) Segnalazione di condotte illecite: "*Whistleblowing*"

d) Gestione dei flussi informativi verso l'O.d.V.

9.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso delle attività prodromiche alla realizzazione del Modello è emerso che l'operatività della Società, in considerazione delle ridotte dimensioni, al di là delle specifiche procedure formalmente approvate dall'Organo Amministrativo, è costantemente monitorata e ispirata a prassi aziendali consolidate.
Di seguito si indicano le norme di comportamento, i protocolli, i documenti, le procedure ed i controlli aziendali applicati in riferimento alle fattispecie di reato trattate.

9.3.1. Princìpi generali di controllo

I comportamenti di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, delle persone sottoposte a loro controllo o vigilanza ("Esponenti Aziendali"), di coloro che agiscono nel ruolo di consulenti della società o di collaboratori esterni (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari") devono conformarsi alle regole di condotta individuate dal Modello allo specifico scopo di evitare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.
Le regole di comportamento contenute nel Modello risultano, pertanto, mirate a prevenire la commissione di determinate condotte delittuose che, se poste in essere per recare un vantaggio alla Società o comunque nel suo interesse, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato della Società stessa alla luce del disposto del D.Lgs. 231/01.

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Consulenti devono:

- conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nelle normative interne e nei regolamenti che disciplinano l'attività societaria, nonché nel Codice Etico che costituisce, insieme al Modello e alle Procedure aziendali, il sistema di controllo interno;

- ispirare i rapporti con la Pubblica Amministrazione a principi di massima correttezza e trasparenza;

- riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità emergenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- rispettare i principi di trasparenza e correttezza nell'assunzione delle decisioni societarie che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi.

È, quindi, posto il divieto di:

- tenere condotte che integrino o possano astrattamente integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, ovvero accordare vantaggi di qualsiasi genere (sconti, promesse di assunzioni, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione allo scopo di assicurare un qualsivoglia vantaggio alla Società ;
- gestire i rapporti con la P.A. autonomamente e fuori dai dettami di uno specifico mandato della Società;
- fornire compensi in favore di Consulenti e partners che non trovino giustificazione nel rapporto contrattuale sottostante;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura non strettamente regolamentati, salvo le piccole spese;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti e comunque tali da indurre in errore il soggetto pubblico in ordine ai requisiti peculiari per la partecipazione ad eventuali gare o per la loro aggiudicazione;
- violare il vincolo di destinazione delle somme ottenute a seguito dell'eventuale conseguimento di erogazioni, finanziamenti o contributi;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni nazionali o comunitarie;
- contravvenire alle formali procedure di assunzione, in modo tale da condizionare l'autonomia decisionale delle Pubbliche Amministrazioni con la finalità di indurle ad assicurare vantaggi per la Società;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici ovvero manipolare i relativi dati.

Con l'ulteriore intento di ostacolare la commissione dei reati in danno della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto, devono essere inoltre realizzati i seguenti principi generali di controllo:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Segregazione dei compiti:
Si richiede, compatibilmente con le ridotte dimensioni della Società, l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Esistenza di procedure formalizzate:
Pur considerando le ridotte dimensioni della Società, esistono disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.
A tal fine, la Società si è dotata delle seguenti procedure:

a) Gestione dei flussi monetari e finanziari;
b) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
c) Segnalazione di condotte illecite: "*Whistleblowing*";
d) Gestione dei flussi informativi verso l'O.d.V.

Poteri interni:
Nell'ambito delle disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, i poteri autorizzativi e di firma devono:

a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

b) essere definiti e conosciuti all'interno della società.

Esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate:
Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione e/o regolamentazione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni interne/di servizio, ordini di servizio e/o procedure.
Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'azienda attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.
I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

1. tutti coloro che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso e - ove occorra - anche di procura;

2. le deleghe e le procure coniugano i compiti alle relative responsabilità organizzative e gestionali assegnate e concretamente svolte e ad una posizione adeguata nell'organigramma;

3. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:

   i) i poteri del delegato, precisandone i limiti;

   ii) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

4. la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);

5. il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici:
Ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

9.3.2. Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

- monitorare che i soggetti coinvolti siano edotti sui compiti e sulle mansioni di presidio dell'area, ai fini della prevenzione della commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale adozione di misure in sede disciplinare;

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre Funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;

- verificare i flussi informativi riferiti alle attività a rischio che dovranno riportare quali siano le Pubbliche amministrazioni competenti in merito alle operazioni trattate; il nome, cognome, qualifica ed incarico ricoperto dal referente della P.A con il quale si sono trattenuti rapporti, incontri e/o attività nel periodo oggetto della rilevazione;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre Funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

a) all'osservanza da parte dei Collaboratori Esterni e Consulenti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
b) alla possibilità dell'Organo Amministrativo di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
c) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni o Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

10. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 24 bis D. Lgs. 231/01)

10.1. DESCRIZIONE DEI REATI

L'articolo 24 *bis* del D.Lgs n. 231/01 richiama specificatamente i seguenti reati:

A. *FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O PRIVATO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491 BIS C.P.)*

La norma di cui all'art. 491 *bis* del codice penale richiamata dal terzo comma dell'art. 24 *bis* del Decreto riconduce il falso informatico alle norme sulle falsità in atti già esistenti e previste al capo III, titolo VII, libro III del codice penale, stabilendo l'espressa equiparazione del documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, cui ciascuna di quelle norme fa di volta in volta riferimento.

La nozione di documento informatico si rinviene nel D.Lgs. 82/05 (cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale) che all'art. 1 dispone che per "documento informatico" si deve intendere "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". A differenza del documento tradizionalmente inteso, nel caso di documento informatico si prescinde dalla sua incorporazione in un oggetto materiale, con la conseguenza di equiparare ai documenti tradizionali non solo i dati conservati in un supporto fisico (sia esso interno oppure esterno ad un computer), ma anche quelli che non sono registrati su alcun supporto. Per assumere rilevanza ai sensi della norma incriminatrice in esame, il documento informatico deve essere dotato di efficacia probatoria.

B. *ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO (ART. 615 TER C.P.)*

Il reato si configura nel caso di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Il bene tutelato dalla norma in esame deve essere individuato nella riservatezza ed inviolabilità dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico altrui. La condotta tipica consiste, alternativamente, nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare dello *ius excludendi alios*.

La fattispecie presuppone inoltre l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo. La predisposizione di tali misure di protezione opera, quindi, come criterio di selezione della tutela della norma penale, circoscrivendola a quei dati o programmi immagazzinati in un

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

elaboratore in ordine ai quali il proprietario ha dimostrato interesse alla riservatezza. Nella nozione di misure di sicurezza possono farsi rientrare tutte quelle misure di protezione adottate dal proprietario del sistema informatico, al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati ed ai programmi contenuti nel sistema.

C. *DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)*

La fattispecie in esame punisce una serie di condotte prodromiche alla realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quindi, ne anticipa la tutela.

La norma incriminatrice vieta di procurare a sé o ad altri abusivamente codici parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico che sia protetto da misure di sicurezza, nonché di fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Le condotte incriminate sono due:

- quella volta ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui;
- quella volta a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione;

D. *DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUIES C.P.)*

La fattispecie incriminatrice in esame mira a tutelare l'integrità e la funzionalità dei sistemi informatici, reprimendo condotte volte a favorire la circolazione di strumenti utili alla realizzazione dei reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e di danneggiamento di sistemi informatici.

La condotta tipica si compone di due diverse categorie, consistenti rispettivamente nel procurarsi strumenti dannosi (procurarsi, produrre, riprodurre, importare) e nel metterli in circolazione (diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione di altri).

Oggetto della condotta possono essere strumenti quali hardware (apparecchiature e dispositivi) o software (programmi informatici). Tra questi ultimi rientrano senz'altro i programmi virus, con i quali si determina l'inserimento nel computer di un particolare insieme di istruzioni, in grado non solo di danneggiare in breve tempo i dati ed i programmi

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

memorizzati nell'elaboratore, ma anche di infettare i supporti che vi vengano successivamente inseriti,

Ai fini della configurabilità del reato, è necessario il dolo specifico, consistente nella volontà di danneggiare illecitamente i sistemi o le informazioni ovvero, in alternativa, di favorire l'interruzione o l'alterazione del funzionamento.

E. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (617 QUATER C.P.)

Tale ipotesi delittuosa si configura in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero nel caso di impedimento o interruzione delle stesse.

In particolare, la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente, ovvero eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso o comunque in modo tale da non rendere percettibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva, una comunicazione informatica o telematica ovvero nell'impedire o interrompere detta comunicazione.

La norma incriminatrice prevede poi la punibilità della rivelazione, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di una comunicazione intercettata, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

F. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUIES C.P.)

Il delitto in oggetto si configura nell'ipotesi in cui – fuori dai casi consentiti dalla legge – vengano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La fattispecie incriminatrice in esame, dunque, mira a reprimere una condotta prodromica a quella prevista dalla norma incriminatrice analizzata in precedenza.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

G. *DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.)*

H. *DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER C.P.)*

I reati in esame sono caratterizzati dall'elemento comune delle condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma, (elettronica, magnetica ottica o similare) non percettibile visivamente.

I. *DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)*

J. *DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUIES C.P.)*

Tali figure delittuose sono poste a tutela dei "beni informatici". reprimendo le condotte di danneggiamento che comportino un pregiudizio per il funzionamento dei sistemi informatici nel loro complesso.

Quanto alle modalità di aggressione dei beni in questione la norma prevede il danneggiamento, la distruzione dei sistemi, ovvero l'ipotesi in cui essi siano, in tutto o in parte, resi inservibili e quella in cui ne sia ostacolato gravemente il funzionamento.

Anche in tal caso, qualora si tratti di sistemi di pubblica utilità, ai fini della punibilità sarà sufficiente il compimento di atti idonei e diretti al danneggiamento. Nel caso in cui l'azione sia giunta a compimento ed il danneggiamento si sia effettivamente verificato, la norma incriminatrice prevede un aggravamento di pena.

K. *FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUIES C.P.)*

La presente disposizione disciplina un'autonoma figura di truffa (art. 640 c.p.), punendo la condotta del soggetto preposto al servizio di certificazione telematica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, viola gli obblighi certificativi previsti.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

La condotta non descrive in realtà una vera e propria modalità fraudolenta del certificatore, ma il disvalore penale e truffaldino della condotta risulta insito nella violazione dolosa degli obblighi di certificazione. A tale soggetto infatti la legge, per l'importanza della funzione di certificazione esercitata, conferisce una particolare forma di fiducia.

L. REATI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 11, D. L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 105

La disposizione si inserisce nel quadro dei provvedimenti adottati con urgenza in materia di sicurezza nazionale cibernetica.

Sul punto, il legislatore ha affermato che "*Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*."

10.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto delle fattispecie di reato descritte nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs 231/01.
Come già evidenziato, i reati previsti dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001 trovano come presupposto comune l'esercizio di attività che concernono l'impiego di sistemi informatici o telematici, di informazioni, dati e programmi informatici, ovvero di documenti informatici.
Possono, pertanto, in generale essere definite *aree aziendali a rischio reato*, tutte quelle attività aziendali nell'ambito delle quali la Società si avvalga dell'uso di sistemi informatici o telematici, di informazioni, dati e programmi informatici, ovvero di documenti informatici.

10.2.1 Aree sensibili

Le aree operative della Società più specificamente a rischio possono identificarsi come segue:

- gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD).
- sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.);
- installazione di programmi informatici protetti;
- utilizzo dei gestionali informatici per la catalogazione, gestione amministrativa e gestione fiscale dei contratti di vendita e di affitto degli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare della Società;
- utilizzo della firma digitale;
- utilizzo degli indirizzi di posta elettronica certificata e di e-mail.

Con riferimento alle aree di rischio individuate, i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, nel compimento dell'attività aziendale, le procedure e le regole comportamentali indicate nel prosieguo e nel Codice Etico.

Per evitare la commissione dei reati individuati nel Decreto, la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda *infra*) e nel Codice Etico, ritiene necessario che:

- siano tenuti comportamenti tali da evitare l'integrazione della fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/01;
- siano tenuti comportamenti conformi alle Procedure aziendali o, comunque, in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico, al fine di evitare la commissione dei reati richiamati dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/01;
- l'OdV sia informato di ogni eventuale attività posta in essere che possa astrattamente integrare le fattispecie richiamate dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/01, nonché del loro sviluppo, tramite specifici rapporti scritti;
- sia conservato e archiviato il supporto documentale e/o informatico relativo alle operazioni svolte;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- i consulenti esterni abbiano preso visione ed accettato il Codice Etico ed il Modello.

10.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

La Società si avvale di un consulente esterno con il quale è stato stipulato un contratto avente oggetto la gestione/manutenzione dei servizi informatici.
Quanto alle norme di comportamento, i protocolli, i documenti, le procedure ed i controlli aziendali applicati in riferimento alle fattispecie di reato trattate, si rinvia ai Principi generali di controllo e alle Istruzioni e Verifiche dell'OdV già enucleati (cfr. Parte Speciale, Capitolo 9, paragrafo 9.3).

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

11. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ARTT. 24 TER D. LGS. 231/01)

11.1. DESCRIZIONE DEI REATI

L'articolo 24 *ter* del D. Lgs n. 231/01 richiama specificatamente i seguenti reati:

A. *ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)*

La norma in esame punisce la condotta di tre o più soggetti che si associano al fine di commettere una serie indeterminata di delitti. Attraverso tale norma l'ordinamento punisce la condotta di mera associazione cosicché venga anticipata la soglia di punibilità, eliminando o contenendo il pericolo che siano in concreto raggiunti i risultati illeciti che l'associazione si propone.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale.

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

11.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto della fattispecie di reato descritta nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs. 231/01.
I reati previsti dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/01 trovano come presupposto comune l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta ovvero con modalità transnazionale, con soggetti esterni all'ente che facciano parte di associazioni criminose, ovvero, nelle ipotesi più estreme, l'utilizzo dell'ente allo scopo unico e di commettere delitti di qualsiasi natura.
In merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 *ter* D.lgs. 231/2001, la Società ritiene che le fattispecie di reato in questione siano da considerare del tutto estranee all'attività sociale, tenuto conto dell'ambito operativo e della struttura della Società stessa;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

In via meramente teorica, possono, pertanto, essere definite *aree aziendali a rischio reato*, tutte quelle attività nell'ambito delle quali la struttura organizzativa societaria possa essere utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.
In quest'ottica, è evidente come tale rischio non sia individuabile *ex ante* da parte della MAGHIA S.r.l. in quanto la stessa non nasce come associazione criminale.
L'estensione della responsabilità da reato operata dall'art. 24*ter* è indefinita, potendo l'associazione a delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto.
Pertanto, per quanto concerne i delitti associativi, in considerazione della natura peculiare di detti reati, si ritiene di valutare "diffuso" - e non localizzato a specifiche aree aziendali - il rischio della loro commissione.

11.2.1 Aree sensibili

Le aree operative della Società astrattamente a rischio possono identificarsi come segue:

- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici/privati;
- approvvigionamento di beni o servizi;
- selezione di fornitori e partners commerciali/finanziari;
- selezione e gestione agenti e prestatori di servizi;
- affidamento di incarichi professionali;
- gestione dei flussi finanziari;
- concessione di utilità;
- selezione e assunzione del personale.

Con riferimento alle aree di rischio individuate, i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, nel compimento dell'attività aziendale, le procedure e le regole comportamentali indicate nel prosieguo e nel Codice Etico.
Per evitare la commissione dei reati individuati nel Decreto, la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda *infra*) e nel Codice Etico, ritiene necessario che:

- siano autorizzati a intrattenere i rapporti con soggetti pubblici unicamente l'Organo Amministrativo e dipendenti muniti di specifica delega o procura;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- ogni transazione o accordo conciliativo che abbia come controparte un soggetto pubblico sia valutato nei suoi aspetti economici e sottoscritto dall'Organo Amministrativo;
- l'OdV sia informato di ogni attività relativa al capitolo qui in esame, nonché del loro sviluppo, tramite specifici rapporti scritti;
- sia conservato e archiviato il supporto documentale e/o informatico relativo alle operazioni svolte;
- i consulenti esterni abbiano preso visione ed accettato il Codice Etico ed il Modello.

A tal fine, la Società, oltre alla precisa identificazione del ruolo di ciascun soggetto coinvolto nella gestione dell'attività qui in esame ed all'attribuzione di poteri coerenti con l'organigramma aziendale, si è dotata delle seguenti procedure:

a) Gestione dei flussi monetari e finanziari;

b) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

c) Segnalazione di condotte illecite: "*Whistleblowing*"

d) Gestione dei flussi informativi verso l'O.d.V.

11.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso delle attività prodromiche alla realizzazione del Modello è emerso che l'operatività della Società, in considerazione delle ridotte dimensioni, al di là delle specifiche procedure formalmente approvate dall'Organo Amministrativo (si veda *infra* punto 3.5), è costantemente monitorata e ispirata a prassi aziendali consolidate.

Quanto alle norme di comportamento, i protocolli, i documenti, le procedure ed i controlli aziendali applicati in riferimento alle fattispecie di reato trattate, si rinvia ai Principi generali di controllo e alle Istruzioni e Verifiche dell'OdV già enucleati (cfr. Parte Speciale, Capitolo 9, paragrafo 9.3).

Con riguardo ai reati richiamati dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/01, la Società ha previsto anche i seguenti obblighi:

a) adeguamento alla normativa antiriciclaggio, con previsione di :
   1. una stretta regolamentazione dell'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
   2. dell'obbligo di:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

i. utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui al precedente punto;
ii. utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
iii. adottare uno strumento normativo e/o organizzativo con riferimento all'approvvigionamento di beni/servizi che definisca modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori e dei contrattisti.
iv. garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzione del personale e del suo trattamento economico.
v. prevedere l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che vincolino le controparti al rispetto del Modello ex D.lgs. 231/01 e del Codice Etico adottati dalla Società.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

12. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER.1 D. LGS. 231/01)

12.1. DESCRIZIONE DEI REATI

L'articolo 25 *ter* del D. Lgs n. 231/01 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.
Occorre segnalare, peraltro, che la legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni "in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali, inasprendo, le sanzioni previste per le rispettive fattispecie dall'art. 25 *ter* del Decreto.

A. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 E 2621 BIS C.C.)

B. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622, COMMI 1 E 3, C.C.)

I reati si configurano allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:
• le informazioni false o omesse devono riguardare esclusivamente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
• la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
• la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

• le condotte devono risultare concretamente idonee ad indurre in errore i terzi, non assumendo più alcuna rilevanza, ai fini dell'integrazione dei reati, l'effettivo danno subito dalla società, dai creditori o dai terzi;
• entrambe le ipotesi di reato sono procedibili d'ufficio (salvo il caso di piccole società non assoggettabili a fallimento).
Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.
La legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha anche introdotto una nuova fattispecie, l'art. 2621 *bis*, c.c., che prevede la possibilità di punire i medesimi fatti descritti dall'articolo precedente purché di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

C. *FALSO IN PROSPETTO (ART. 173 BIS, D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)*

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623, c.c.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, esponga false informazioni od occulti dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa in esame, si precisa che:

• l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;

• la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

D. *FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624, COMMI 1 E 2, C.C.)*

Tale disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che ha riproposto analoga fattispecie nell'art. 27 del medesimo D.Lgs (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale).

L'abrogazione della norma del codice civile, cui non si accompagna l'integrazione dell'art. 25 *ter* con il riferimento alla nuova fattispecie citata ne ha determinato, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ai sensi del Decreto al nuovo reato di falsità

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (SS. UU., n. 34476, del 22 giugno 2011).

E. IMPEDITO CONTROLLO (2625, COMMA 2, C.C.)

Il reato è integrato qualora si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite agli organi sociali o ai soci, cagionando un danno a questi ultimi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato il danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza:

• l'occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali);

• l'adozione di altri artifici.

F. INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI (2626 C.C.)

Il reato è integrato qualora, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si proceda alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

G. ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Il reato si configura qualora si ripartiscano gli utili, o gli acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero si proceda alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110, c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

H. *ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)*

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

I. *OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)*

Il reato è integrato nell'ipotesi in cui siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, ove tali attività cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

J. *OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629 BIS C.C.)*

Il reato si configura laddove l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

K. *FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)*

Il reato è integrato attraverso la formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale, ovvero mediante:

• attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

• sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

• sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

L. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

La norma in esame punisce la condotta dei liquidatori, che ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

M. CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635, COMMA 3, C.C.)

Il reato in esame si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettino la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Tale reato mira infatti a colpire i patti corruttivi che interessano il settore privato, con particolare riferimento alle attività economico - finanziarie e bancarie.

Possono essere autori del reato in parola anche coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati ed in tal caso la pena edittale è inferiore.

Il legislatore ha previsto che la condotta debba cagionare un nocumento alla Società, ciò implica la necessità di accertare un nesso di condizionamento tra il comportamento punibile ed un simile risultato.

Proprio tale ultimo requisito restringe la rilevanza di tale reato ai fini della responsabilità degli Enti. Ed infatti, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-*ter*, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede, in sostanza, che ai sensi del D. Lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Il reato infine, è punito a titolo di dolo generico che consiste nella volontà e consapevolezza nel caso dell'*extraneus* di dare e promettere utilità ad un soggetto qualificato in cambio del compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio che provochi nocumento alla società, nell'ipotesi dell'*intraneus*, di ricevere l'utilità o la promessa per compiere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio in modo da determinare detto nocumento.

N. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 BIS C.C.)

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 - entrato in vigore il 14 aprile 2017 - ha apportato alcune importanti modifiche all'art. 2635 c.c., riguardante la corruzione tra privati, introducendo, poi, il nuovo delitto di "istigazione alla corruzione tra privati", previsto dall'art. 2635-*bis* c.c.

Anche quest'ultimo reato viene ora inserito nel novero dei reati presupposto ai sensi del comma 1 lett. s)-bis dell'art. 25 *ter* del Decreto.

La condotta penalmente rilevante si realizza qualora l'offerta o la promessa di denaro, ovvero la sollecitazione di cui al già esaminato art. 2635 c.c., non devono essere accettate dalla controparte dell'accordo corruttivo.

O. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

La norma in esame è volta a garantire la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà della assemblea.

La condotta tipica consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti tali da influire sulla determinazione della maggioranza.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico (fine di procurare un profitto ingiusto) e si consuma con il verificarsi della artificiosa formazione della volontà dell'assemblea.

P. AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Il reato si configura mediante la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Soggetto attivo del reato è "chiunque" ponga in essere la condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Q. *OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638, COMMI 1 E 2, C.C.)*

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

• attraverso l'esposizione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;

• attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori.

R. *FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54 DEL D. LGS. 19/23)*

Il reato sanziona chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 29 per il rilascio da parte di un notaio del certificato preliminare propedeutico all'esecuzione di operazioni transfrontaliere di fusione, scissione e trasformazione tra una società avente sede in Italia e una società avente sede all'estero, (all'interno dell'Unione Europea, o meno).

12.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto delle fattispecie di reato descritte nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs 231/01.
L'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 individua una serie di reati in materia societaria e prevede una responsabilità "penale amministrativa" dell'ente qualora detti reati siano commessi "nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza".

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

12.2.1 Aree sensibili

Le aree operative della Società più specificamente a rischio possono identificarsi come segue:

- predisposizione del bilancio o di documenti contabili che abbiano rilevanza esterna alla Società;
- predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale;
- gestione delle incombenze societarie in relazione ai processi formativi della volontà dell'Assemblea;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse.
- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti o convenzioni con società e gestione dei relativi contatti diretti con esponenti delle predette società (con specifico riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 2635 c.c.);
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (con specifico riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 2635 c.c.).

Con riferimento alle aree di rischio individuate, i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, nel compimento dell'attività aziendale, le procedure e le regole comportamentali indicate nel Modello e nel Codice Etico.

- *Predisposizione del bilancio o di documenti contabili che abbiano rilevanza esterna alla Società:*

L'attività sensibile qui considerata ha ad oggetto la predisposizione del bilancio e dei documenti rappresentativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (a titolo di esempio: bilancio di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione).
Per evitare la commissione dei reati individuati nel Decreto (e in particolare la commissione dei reati di false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, impedito controllo), la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda *infra*) e nel Codice Etico ritiene necessario che:

- sia previsto un obbligo di riconciliazione periodica tra i dati contabili ed i supporti documentali e informatici di riferimento;
- la predisposizione del bilancio e dei documenti rappresentativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sia effettuata in stretta osservanza delle normativa civilistica e delle procedure di riferimento.

- *Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale:*

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

L'attività sensibile qui considerata ha ad oggetto la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale (a titolo di esempio: relazioni semestrali).
Per evitare la commissione dei reati individuati nel Decreto (e in particolare la commissione dei reati di false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, impedito controllo), la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda *infra*) e nel Codice Etico ritiene necessario che la predisposizione delle comunicazioni dirette ai soci o al pubblico sia effettuata in stretta osservanza della normativa civilistica.

- *Gestione delle incombenze societarie in relazione ai processi formativi della volontà dell'Assemblea:*

L'attività sensibile qui considerata ha ad oggetto la gestione delle incombenze societarie in relazione ai processi formativi della volontà dell'Assemblea e, pertanto, legate alla convocazione e allo svolgimento della stessa.
Per evitare la commissione dei reati individuati nel Decreto (e in particolare, la commissione del reato di illecita influenza sull'Assemblea), la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda *infra*) e nel Codice Etico ritiene necessario che nella gestione delle convocazioni e dello svolgimento dell'Assemblea sia osservato strettamente il dettato della normativa civilistica.

- *Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse:*

L'attività sensibile qui considerata ha ad oggetto la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (a titolo di esempio: comunicazioni all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, ed all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Per evitare la commissione dei reati individuati nel Decreto (e in particolare, la commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda infra) e del Codice Etico, ritiene necessario che la predisposizione delle comunicazioni dirette alle Autorità pubbliche di Vigilanza sia effettuata in stretta osservanza della normativa civilistica.

- *Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti o convenzioni con altre società, gestione dei relativi contatti diretti con esponenti delle predette società e gestione del connesso contenzioso giudiziale e stragiudiziale (con specifico riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 2635 c.c.):*

L'attività sensibile qui considerata ha ad oggetto ogni rapporto commerciale di rilievo economico con altre società.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Per evitare la commissione del reato di corruzione tra privati la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda infra, nonché la sezione Aree sensibili Principi generali di comportamento dei reati contro la P.A.) e del Codice Etico, ritiene necessario che:

- siano autorizzati a intrattenere i rapporti commerciali con altre società unicamente l'Organo Amministrativo e i dirigenti competenti muniti di specifica delega o procura rilasciata dall'Organo Amministrativo;
- ogni transazione o accordo conciliativo che abbia come controparte una società sia valutato nei suoi aspetti economici e sottoscritto dall'Organo Amministrativo ovvero da soggetto munito di specifica delega o procura;
- l'OdV sia informato delle contestazioni, dei giudizi, delle transazioni e di ogni altra attività relativa al capitolo qui in esame, nonché del loro sviluppo, tramite specifici rapporti scritti;
- sia conservato e archiviato il supporto documentale e/o informatico relativo alle operazioni svolte;
- i consulenti esterni abbiano preso visione ed accettato il Codice Etico ed il Modello;
- per la corrispondenza relativa ai giudizi, transazioni, contestazioni e richieste di informazioni siano osservate le procedure Aziendali.

12.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso delle attività prodromiche alla realizzazione del Modello è emerso che l'operatività della Società, in considerazione delle ridotte dimensioni, al di là delle specifiche procedure formalmente approvate dall'Organo Amministrativo, è costantemente monitorata e ispirata a prassi aziendali consolidate.
Di seguito si indicano le norme di comportamento, i protocolli, i documenti, le procedure ed i controlli aziendali applicati in riferimento alle fattispecie di reato trattate.

12.3.1. Princìpi generali di controllo

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Consulenti devono in generale:

- conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nelle normative interne e nei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché le procedure aziendali e il sistema di controllo interno;
- ispirare le proprie condotte a principi di massima correttezza e trasparenza;
- riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità emergenti nello svolgimento della propria funzione;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- astenersi in modo categorico dal tenere condotte che integrino o possano astrattamente integrare reati societari previsti dal D.Lgs. 231/01;
- ispirare i rapporti con le altre società a principi di massima correttezza e trasparenza;
- riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità emergenti nei rapporti commerciali con altre società;
- rispettare i principi di trasparenza e correttezza nell'assunzione delle decisioni societarie che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi.

In particolare, è doveroso tenere un comportamento corretto e trasparente, in ossequio al dettato delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate:

1. alla formazione del bilancio e delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- esporre dati falsi ovvero omettere informazioni così da fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- non attenersi alle norme civilistiche di riferimento, alle procedure interne e alle prescrizioni contenute nei Principi Contabili Italiani ed Internazionali.

2. all'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai soci di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- esporre false informazioni ovvero occultare dati o notizie destinati a essere riportati nei documenti di rilievo contabile;

- non attenersi alle procedure interne e alle prescrizioni contenute nei Principi Contabili Italiani ed Internazionali.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

3. a garantire l'integrità ed effettività del capitale sociale ed evitare la lesione delle garanzie dei creditori e dei terzi.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in danno ai creditori;

- procedere alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale (attribuzione di azioni o quote in misura superiore al capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione del conferimento dei beni in natura o dei crediti, ovvero del patrimonio della società);

- ripartire i beni societari tra soci in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

4. ad assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi societari, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri idonei artifici, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione attribuito ai soci, agli organi sociali;

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati a determinare la maggioranza e ad alterare quindi il regolare processo formativo della volontà assembleare.

5. ad effettuare con correttezza e puntualità le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza osservando le disposizioni di legge concernenti le comunicazioni da inviare, periodiche e non, e ottemperando agli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare volutamente fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- occultare con mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

- omettere di effettuare le comunicazioni previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità, ostacolandone di fatto le funzioni.

6. ad assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi organi, garantendo la correttezza e la trasparenza nei rapporti commerciali con altre società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere condotte che integrino o possano astrattamente integrare le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01;

- effettuare elargizioni in denaro a soggetti riferibili ad altre società, ovvero accordare vantaggi di qualsiasi genere (sconti, promesse di assunzioni, etc.) in favore degli stessi allo scopo di assicurare un qualsivoglia indebito vantaggio alla Società;

- operare la distribuzione di omaggi e regali al di fuori del rigoroso rispetto della prassi. Gli omaggi devono comunque essere autorizzati e documentati allo scopo di consentire ogni opportuna verifica da parte dell'OdV. Qualora l'Organo Amministrativo riceva omaggi o liberalità, è tenuto a darne comunicazione all'OdV per ogni valutazione in merito alla loro congruità e per considerare l'opportunità di comunicare al mittente la politica della Società in materia;

- gestire i rapporti con società terze autonomamente e fuori dai dettami di uno specifico mandato della Società;

- fornire compensi in favore di Consulenti e partners che non trovino giustificazione nel rapporto contrattuale sottostante;

- effettuare pagamenti in contanti o in natura non strettamente regolamentati, salvo le piccole spese;

- alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici ovvero manipolare i relativi dati.

Con l'ulteriore intento di ostacolare la commissione dei reati richiamati dall'art. 25 *ter*, devono essere inoltre realizzati i seguenti principi generali di controllo che sono posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo e che possono essere sintetizzati come segue:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Segregazione dei compiti:
Si richiede, compatibilmente con le ridotte dimensioni della Società, l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Esistenza di procedure formalizzate:
Pur considerando le ridotte dimensioni della Società, esistono disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.
A tal fine, la Società si è dotata delle seguenti procedure:

a) Gestione dei flussi monetari e finanziari;

b) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

c) Segnalazione di condotte illecite: "*Whistleblowing*"
d) Gestione dei flussi informativi verso l'O.d.V.

Esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate:
Nell'ambito delle disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, i poteri autorizzativi e di firma devono:

i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
ii) essere definiti e conosciuti all'interno della società.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici:
Ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

12.3.2. Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati societari;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di comportamento rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti affinché procedano all'eventuale adozione di misure in sede disciplinare;

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;

- indicare al CdA eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria e contabile adottati dalla Società, al fine di evidenziare misure idonee a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e soggetti a margini di discrezionalità;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

  a) all'osservanza da parte dei Collaboratori Esterni, degli Agenti, dei Consulenti e dei Partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
  b) alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  c) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner, Consulenti, Agenti o Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

13. Delitti contro la personalità individuale (artt. 25 quinquies D.Lgs. 231/01)

13.1. DESCRIZIONE DEI REATI

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del D.Lgs 231/01, l'art. 25 *quinquies*, il quale prevede la responsabilità degli enti in relazione ai delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio dell'ente stesso.
In considerazione della struttura e dell'operatività della Società, l'analisi è circoscritta all'ipotesi di reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

A. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603 BIS C.P.)

La norma punisce la condotta di chiunque:

a) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione illecita di cui si è detto, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

L'articolo in commento, introdotto dal legislatore con l'intento di colpire il fenomeno del c.d. "caporalato", è stato recentemente novellato dalla L. n. 199/2016 che, da un lato, ne ha intensificato il trattamento sanzionatorio, dall'altro, ne ha esteso l'ambito di applicazione.

In particolare, a seguito della riforma, è previsto che:

- la "minaccia, violenza o intimidazione" non costituiscano più la modalità tipica della condotta criminosa ma un'ipotesi aggravata della fattispecie;
- la condotta di "intermediazione" sia slegata dalla sussistenza di un'attività organizzata, cosicché la stessa è ora descritta come mero reclutamento di manodopera;
- è stata introdotta una nuova condotta, prevista dal comma 2 n. 1), che punisce l'utilizzo, impiego o assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

13.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto della fattispecie di reato descritta nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs 231/01.
I reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001 trovano come presupposto comune ogni attività idonea a tradursi nella commissione di un reato contro la personalità individuale.

Tenuto conto dell'attività societaria e della sua struttura, la Società ritiene che le fattispecie penali contro la personalità individuale richiamate dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001 siano da considerarsi del tutto estranee all'attività aziendale svolta, di talché il rischio in ordine all'astratta possibilità di commissione dei reati in questione risulta pressoché inesistente.
L'unica fattispecie di reato potenzialmente configurabile è quella di cui all'art. 603 *bis* c.p., come recentemente riformulato.
L'area operativa della Società maggiormente a rischio può identificarsi nella Direzione del personale e Gestione delle risorse umane.
La Società, per lo svolgimento della attività di segreteria organizzativa di eventi e corsi di formazione, si avvale del servizio di hostess reclutate in ragione delle necessità connesse al singolo evento.

13.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Quanto alle norme di comportamento, i protocolli, i documenti, le procedure ed i controlli aziendali applicati in riferimento alle fattispecie di reato trattate, si rinvia ai Principi generali di controllo e alle Istruzioni e Verifiche dell'OdV già enucleati (cfr. Parte Speciale, Capitolo 1 "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", paragrafo 1.3 "Controllo e gestione del rischio").

Tutti i soggetti coinvolti nell'attività di segreteria organizzativa di eventi e corsi di formazione che non siano legati alla Società da un rapporto di lavoro stabile, sottoscrivono una lettera di incarico specificatamente riferita all'evento in questione, con indicazione della tipologia dell'impegno lavorativo richiesto e l'indicazione della retribuzione giornaliera.

I pagamenti risultano tracciati e i beneficiari rilasciano corrispondente fattura, se muniti di partita IVA, ovvero ricevuta con relativa ritenuta d'acconto.

Gli adempimenti (ad es. le comunicazioni all'INPS) sono svolti da un consulente del lavoro debitamente contrattualizzato.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

14. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 25 septies D. Lgs. 231/01)

14.1. DESCRIZIONE DEI REATI

I reati di seguito analizzati, rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro di cui all'art. 55 co. 2 della legge 123 del 2007. Più in particolare, l'articolo 25 *septies* richiamato, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alle Società i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La norma disciplina tre ipotesi delittuose differenti introducendo un quadro sanzionatorio diverso a seconda che si verifichi l'ipotesi di lesioni o quella di omicidio colposo. Con riferimento a quest'ultimo caso, poi si assiste ad una modulazione delle sanzioni in base alla natura della violazione intervenuta. Il legislatore ha infatti, distinto l'ipotesi in cui l'omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. si verifichi in seguito a violazioni relative all'omessa valutazione dei rischi o all'omessa o parziale adozione del relativo documento (art. 55 D.Lgs. 81/98), da quella in cui sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Peraltro, è opportuno ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il panorama della legislazione speciale in tema di sicurezza sul lavoro non ha esaurito quello dei doveri di prevenzione dell'imprenditore, comunque destinatario del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito nell'art. 2087, codice civile, anche in assenza di specifiche previsioni normative (Cass., sez. IV, 4 luglio 2006).
Attesa la genericità del riferimento operato nell'art. 25 *septies* alle "norme di prevenzione", è necessario considerare che il datore di lavoro sarà tenuto dunque - in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c., nonché al Testo Unico *ex* D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che - in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo.
Sull'imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli[4].

---

[4] La recente emergenza epidemiologica cagionata dalla diffusione del virus "Covid-19" ha esposto gli enti a uno specifico profilo di responsabilità per omicidio o lesioni colpose occorsi al lavoratore per violazione delle regole cautelari in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", poi integrato in data 24 aprile 2020, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, n. 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
Il Protocollo contiene linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di misure di sicurezza anti-contagio. Si tratta di un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, la cui mancata attuazione determina la sospensione dell'attività lavorativa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In particolare, le imprese sono tenute ad ottemperare specifici obblighi quali, a titolo esemplificativo:
- informazione: l'azienda è tenuta ad informare tutti lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità pubbliche, con specifico riguardo a ciò che concerne l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, il divieto di fare ingresso ovvero di permanere in azienda ove sussistano le condizioni di pericolo, l'obbligo di dichiarare tempestivamente l'eventuale sussistenza di tali condizioni di pericolo e, in tal caso, di rimanere presso il proprio domicilio.
- modalità di ingresso in azienda: l'azienda è tenuta ad avvertire il personale delle eventualità che, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura.
L'azienda precluderà l'ingresso a chiunque abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5° ovvero a chiunque, nei 14 giorni precedenti, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19.
L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- modalità di accesso dei fornitori esterni: l'azienda è tenuta ad individuare procedure di ingresso, transito e uscita di eventuali fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- pulizia e sanificazione in azienda: l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- precauzioni igieniche personali: è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- dispositivi di protezione individuale: l'azienda dovrà assicurarsi che il personale presente in azienda adotti tutte le precauzioni igieniche e i dispositivi di protezioni prescritti dalla normativa sulla prevenzione della diffusione del virus.
- gestione spazi comuni: l'azienda dovrà assicurarsi che l'accesso agli spazi comuni, sia contingentato e con la prescrizione di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi ed il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.
Il Protocollo, in tema di sorveglianza sanitaria, delinea i compiti del "medico competente" e prevede per ogni necessità di aggiornamento la costituzione in azienda di un apposito comitato per la verifica di adeguamento alle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Occorre infine evidenziare che l'introduzione della norma in esame ha destato non poche perplessità derivanti dall'adattamento del criterio oggettivo di ascrizione della responsabilità, rappresentato dall'interesse o vantaggio dell'Ente, ai reati colposi.
Ed infatti risulta difficile immaginare che siffatti reati siano commessi nell'interesse dell'ente, poiché essendo l'interesse una "proiezione finalistica della condotta", esso risulta incompatibile con un comportamento colposo caratterizzato da imprudenza, negligenza o imperizia ovvero con violazione di norme a contenuto cautelare.
Risulta altresì difficile immaginare che dalla morte o dalla lesione di un lavoratore, l'ente possa ricavare qualche vantaggio.
Per tale ragione, la dottrina si è sforzata D.Lgs. elaborare soluzioni interpretative in grado di scongiurare lo spettro della disapplicazione del D.Lgs 231/2001 in riferimento agli illeciti colposi pur configurati dal medesimo come presupposto.
Le soluzioni si sono orientate ad accentuare il ruolo del parametro del "vantaggio" (sotto il profilo del risparmio dei costi connessi agli obblighi cautelari la cui violazione è posta a fondamento del rimprovero) ovvero all'obiettivizzazione della nozione di "interesse", ovvero, infine, sul rapporto di immedesimazione organica tra persona giuridica e soggetto che abbia agito nella veste qualificata considerata dall'articolo 5 del D.Lgs. 231/2001.
Posto che a norma dell'art. 6 D.Lgs. 231/01 l'ente – se il reato presupposto è commesso da organi in posizione apicale - si libera se fornisce la prova dell'adozione ed efficace attuazione dei Modelli Organizzativi, al fine di valutare l'idoneità dei modelli, sarà necessario coniugare le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 con quelle previste dalla normativa antinfortunistica.
Si è ritenuto in particolare che il Modello si aggiunga e non si sostituisca al sistema di prevenzione del lavoro, enucleato dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L'art. 30 del citato T.U. individua le caratteristiche che i Modelli devono presentare affinché possa escludersi la responsabilità dell'Ente nel caso in cui sia commesso uno dei reati presupposto di cui all'art. 25 *septies* da parte di chi agisce in nome e per conto dell'Ente, nel suo interesse o a suo vantaggio. In particolare, nei primi quattro commi dell'art. 30, come già illustrato, si trova la descrizione del contenuto dei Modelli attraverso criteri strutturali che richiamano tutta una serie di obblighi giuridici gravanti sull'azienda.
Il quinto comma dell'art. 30 contiene una presunzione di adeguatezza dei modelli organizzativi definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail o al British Standard OHSAS.

L'articolo 25 *septies* del D. Lgs n. 231/01 richiama specificatamente i seguenti reati:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

A. *Omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)*

La fattispecie in esame, punisce la condotta del soggetto agente per avere realizzato un evento non voluto, sebbene prevedibile, mediante la violazione delle specifiche regole cautelari disciplinate dall'art. 55 della legge 123 del 2007.

La punibilità a titolo di delitto colposo è giustificata dal fatto che l'agente poteva evitare l'evento mortale laddove avesse rispettato quanto previsto dalla regola cautelare violata.

Il soggetto attivo della condotta può esser qualunque soggetto che occupi una posizione di garanzia in ordine al rispetto della regola cautelare posta a tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'inosservanza della regola cautelare rappresenta l'elemento obiettivo della condotta, e tale elemento deve necessariamente essere accompagnato dagli ulteriori requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento morte.

Difatti, l'evento sarà rimproverabile esclusivamente laddove lo stesso fosse prevedibile ed evitabile, ovvero laddove attraverso l'ordinaria diligenza l'evento poteva essere previsto dall'agente e dallo stesso evitato mediante il comportamento alternativo lecito imposto dalla norma cautelare.

Infine, in ordine al profilo causale della condotta, la punibilità sussiste qualora la violazione posta in essere dall'agente sia stata causa materiale dell'evento non voluto verificatosi e che il rispetto della norma cautelare specifica avrebbe evitato, con alto grado di probabilità logica, l'evento verificatosi in concreto.

Secondo il cd. "principio di affidamento", inoltre, ciascuno dei soggetti che opera in un'area di rischio consentito (ovvero in quell'area di rischio lecito individuata dalle norme cautelari di cui è destinatario), può e deve fare affidamento nel corretto comportamento altrui, purché l'altrui negligenza non sia prevedibile, ovvero non incomba sulla Scietà l'obbligo giuridico di controllare l'altrui attività.

B. *Lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme previste dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.)*

Quanto esposto nel precedente punto, può essere qui integralmente riportato. Difatti, il reato in esame si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Si può aggiungere che, le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

14.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto delle fattispecie di reato descritte nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs 231/01.
Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso la MAGHIA S.r.l., finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.
La Società è infatti costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.
Come già evidenziato, l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001 prevede i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

14.2.1 Aree sensibili

In relazione alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, non risulta possibile ed efficace la definizione di aree/processi sensibili nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo l'accezione di cui al presente Modello.
Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da collaboratori all'interno della sede o dei cantieri riconducibili alla Società.
In ogni caso, sono considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutti i Dipendenti, Collaboratori, Appaltatori, Agenti, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle mansioni svolte, dal livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

riferimento, nonché ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e i divieti definiti nel suddetto sistema.

14.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite dal Documento di valutazione dei rischi, dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida di riferimento (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; norma BS OHSAS 18001:2007, le cui prescrizioni sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello).

14.3.1. Princìpi generali di controllo

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per la Società a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.
La Società, in tale ottica, si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso il responsabile per la sicurezza;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

Il processo relativo al sistema di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro" può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- Identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- Classificazione dei pericoli;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- Valutazione dei rischi [anche da interferenza];
- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Definizione di un programma di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Realizzazione degli interventi pianificati;
- Attività di monitoraggio e controllo.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da personale dirigente e dipendente ("Esponenti Aziendali") operante nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni, Consulenti, Agenti e Partner.
È posto, dunque, l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Consulenti, Agenti, Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001);
- di tenere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli Agenti, i Consulenti e gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono, inoltre, tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla funzione competente.

Al fine di ostacolare la commissione dei reati richiamati dall'art. 25 *septies* del Decreto, devono essere realizzati i seguenti principi generali di controllo che sono posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo e che possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione dei compiti:
Si richiede, compatibilmente con le ridotte dimensioni della Società, l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
Esistenza di procedure formalizzate:
Pur considerando le ridotte dimensioni della Società, esistono disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.

Documentazione richiamata

- Documento di valutazione dei rischi e procedure di sicurezza (DVR);
- Documento di valutazione dei rischi legati allo stress lavoro correlato;
- Atti di designazione addetti primo soccorso e addetti antiincendio.

Poteri interni:
Nell'ambito delle disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, i poteri autorizzativi e di firma devono:

i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
ii) essere definiti e conosciuti all'interno della società.

- *Sistema organizzativo e sistema autorizzativo*

La MAGHIA S.r.l. ha adottato un sistema di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro" e approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e i dipendenti.
Il sistema aziendale in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della Direzione, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.
Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto la figura del Datore di lavoro, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come il "*soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*".
Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro provvede a:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità alle normative vigenti;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Rimangono in capo al Datore di Lavoro gli obblighi e le connesse responsabilità di:

- istruire il personale preposto e tutti gli addetti ai lavori all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti degli inadempienti;
- disporre l'acquisto di tutti i mezzi idonei per la tutela della incolumità nell'ambito dell'autonomia di spesa;
- mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi ambientali che possono interessare le attività aziendali;
- applicare un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il rispetto delle misure di sicurezza;
- fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati relativi alla malattie professionali, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti normativamente a suo carico;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa in cui si estrinseca l'oeratività della MAGHIA S.r.l. è svolta integralmente con modalità di *smart-working*.
Tale modalità lavorativa non prevede la gestione di una sede operativa, né dei relativi impianti ed attrezzature e non consente una gestione diretta dell'attività svolta dai lavoratori.
Non è prevista, dunque, la designazione di addetti all'emergenza.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi degli artt. 17, 32 e ss, D.Lgs.81/2008 e s.m.i., è individuato mediante lettera di designazione trasmessa all'Ispettorato del Lavoro ed al servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL.
I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
In particolare il RSPP provvede (sono indicati solo alcuni adempimenti):

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti lavorativi, nel rispetto delle norme vigenti ed in base alla conoscenza dell'organizzazione;
- ad elaborare, in base alle specifiche competenze, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
- a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, al fine di fornire adeguata informativa sui rischi generali per la salute e sicurezza connessi alle attività aziendali; sui rischi specifici a cui i lavoratori sono esposti in relazione alle attività

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

esercitate; sulle normative e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro; sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, divulgazione dei nominativi degli addetti della sicurezza, del RSPP e del Medico Competente; sui rischi connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi; sulle misure di protezione e prevenzione adottate;

- a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei lavoratori, al fine di assicurare l'erogazione di una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro con riguardo ai concetti di rischio, prevenzione, protezione , organizzazione della prevenzione, diritti e compiti dei soggetti operanti nella struttura prevenzionistica, organi di controllo e vigilanza; rischi collegati alle mansioni, nonché ai danni ed alle misure di prevenzione e protezione tipici del settore in cui opera la Società; a partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il Medico Competente, ai sensi dell'art. 38, D.Lgs.81/2008, specialista in medicina del Lavoro, è designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società e svolge le seguenti attività:

- effettua accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- effettua accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- collabora alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- congiuntamente al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, visita periodicamente gli ambienti di lavoro;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto;

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienze.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
In considerazione della specifica tipologia dell'attività lavorativa prestata e delle dimensioni della Società, i lavoratori non hanno espresso la volontà di eleggere un proprio rappresentante della sicurezza.

➢ *La formazione, la comunicazione e l'addestramento*

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano elementi essenziali per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.
L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.
A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro.
La Società assicura la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

II processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

14.3.2. Princìpi di controllo specifici

Coerentemente con i principi di comportamento e con i principi di controllo generali, si riportano di seguito i principi di controllo specifici in relazione alle aree di attività considerate a rischio.

➢ *Pianificazione:*

Tale attività è volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

➢ *Attuazione e funzionamento:*

Tale attività è volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze.

Con riferimento alle attività di attuazione e funzionamento, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

Norme e documentazione del sistema: esistenza di strumenti normativi e/o organizzativi che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza.

Organizzazione e Responsabilità - DDL, RSPP, Medico Competente: esistenza di disposizioni organizzative che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva e di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente.

Esistenza del Documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite dalla normativa di riferimento e che contenga almeno:

i. il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
ii. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
iii. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Gestione delle emergenze: allo stato, essendo svolto il lavoro con modalità c.d. di *smart-working*, non è prevista la designazione di addetti all'emergenza.

Qualora l'attività di lavoro dovesse essere svolta presso la sede o altre unità operative, verranno nominati gli addetti all'emergenza e adottati strumenti normativi e/o organizzativi per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute e sull'ambiente esterno. In particolare tali strumenti dovranno prevedere:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- le indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- le indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- Formazione, sensibilizzazione e competenze: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che regolamenti l'attività di formazione e sensibilizzazione attraverso la quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi. In particolare tale strumento:
- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su:
  i. rischi dell'impresa;
  ii. misure di prevenzione e protezione;
  iii. rischi specifici e norme di sicurezza;
  iv. caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa);
  v. procedure di emergenza;
  vi. nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
- con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;

Rapporti con fornitori esterni e contrattisti (in caso di contratto d'appalto e contratto d'opera)

- informazione e coordinamento: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca:
  i) modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme le prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

ii) ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

- qualifica: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale strumento tiene conto:
  i. dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
  ii. della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- clausole contrattuali: previsione di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che indichi:

- ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli infortuni e delle malattie professionali;
- ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione, al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli infortuni/incidenti avvenuti.

Verifiche in materia di salute e sicurezza: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza.
Individuazione di un piano di miglioramento che preveda l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
Reporting al Vertice Aziendale ed all'Organismo di Vigilanza: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e Vertice Aziendale.

14.3.3. Istruzioni e verifiche dell'OdV

Il dettato dell'art. 6, comma 2, lett d) del Decreto, che impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, coinvolge anche gli aspetti relativi alle ipotesi di reato di cui all'art. 25 *septies*.
Pertanto, a carico della Società, vige l'obbligo di strutturare un flusso informativo concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e l'accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del RSPP, ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

Il RSPP fornisce inoltre all'OdV i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.
L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica periodica - con il supporto delle altre funzioni competenti - del sistema di nomine e di deleghe in vigore,
- verifica dell'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso, al Datore di Lavoro e al RSPP;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- effettuazione di efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali Fornitori, Appaltatori, etc.);
- verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni competenti, della validità di opportune clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico nonché all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, Agenti e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

15. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D. Lgs. 231/01)

15.1. DESCRIZIONE DEI REATI

I reati presupposto di seguito descritti sono stati introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/01, all'art. 25 *octies*, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 ("Decreto Antiriciclaggio").
Si segnala, inoltre, che l'art. 3 della Legge 15.12.2014 n. 186, pubblicata in G.U. il 17 dicembre 2014, ha inserito nel codice penale l'art. 648 *ter*.1, che disciplina il reato di "Autoriciclaggio". Tale novità legislativa ha comportato una modifica all'art. 25 *octies* del Decreto, il quale tiene adesso in considerazione anche tale fattispecie di reato.

A. RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto, purché il soggetto agente non abbia concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., nella commissione del reato presupposto.

La realizzazione di questa fattispecie richiede che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione, ed è altresì necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi – un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

In ordine al requisito obiettivo richiesto dalla norma incriminatrice occorre specificare che, le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto, mentre l'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

B. *RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)*

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma in esame disciplina dunque un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'"occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto (fisico o giuridico) in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

C. *IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)*

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui agli articoli 648 (ricettazione) o 648 *bis* (riciclaggio) del codice penale, è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il fatto sia qualificato come di particolare tenuità.

In ordine al requisito obiettivo richiesto dalla norma incriminatrice, occorre precisare che con la nozione di "impiego" si fa riferimento ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti diversa dal mero investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

D. AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

Il reato di autoriciclaggio, punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, successivamente proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti ottenuti.

Soggetto attivo del reato è l'autore del delitto presupposto, nonché i concorrenti nel medesimo. Si tratta, pertanto, di un reato proprio.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto:

1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto;

2) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Ai sensi del comma 4 della norma, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

E. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

L'art. 3 del D.Lgs 8.11.2021 n. 184 ha introdotto nuove fattispecie di rilievo *ex* art. 25 *octies.1* D.Lgs 231/01.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

In particolare, risultano rilevanti ai fini della configurazione della responsabilità della Società ex D.Lgs. 231/01 i reati di cui agli artt. 493 ter c.p., "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento", 493 quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" e 640 ter c.p. "Frode informatica".

Si tratta, dunque, di condotte delittuose caratterizzate dall'uso fraudolento di strumenti di pagamento (carte di credito, home banking) attraverso una interferenza illecita nel diritto del titolare.

15.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto delle fattispecie di reato descritte nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs 231/01.
Come già evidenziato, l'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 richiama i reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Possono, pertanto, in generale essere definite *aree aziendali a rischio reato*, tutte quelle attività aziendali nell'ambito delle quali la Società è tenuta ad impiegare denaro o beni di altra utilità.

15.2.1 Aree sensibili

Le aree operative della Società più specificamente a rischio possono identificarsi come segue:

- approvvigionamento di beni o servizi;
- assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenze esterne;
- selezione e gestione agenti e prestatori di servizi;
- gestione dei flussi finanziari (processi di pagamento, riscossione, pagamenti, incassi etc);
- dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni.

Con riferimento alle aree di rischio individuate, i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, nel compimento dell'attività aziendale, le procedure e le regole comportamentali indicate nel prosieguo e nel Codice Etico.
Pin particolare, la Società ritiene necessario che:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- ogni transazione o accordo conciliativo che abbia come controparte un soggetto pubblico sia valutato nei suoi aspetti economici e sottoscritto dall'Organo Amministrativo;
- l'OdV sia informato delle contestazioni, dei giudizi, delle transazioni e di ogni altra attività relativa al capitolo qui in esame, nonché del loro sviluppo, tramite specifici rapporti scritti;
- sia conservato e archiviato il supporto documentale e/o informatico relativo alle operazioni svolte;
- i consulenti esterni abbiano preso visione ed accettato il Codice Etico ed il Modello.

A tal fine, la Società, oltre alla precisa identificazione del ruolo di ciascun soggetto coinvolto nella gestione delle attività qui in esame ed all'attribuzione di poteri coerenti con l'organigramma aziendale, si è dotata delle seguenti procedure:

a) Gestione dei flussi monetari e finanziari;

b) Segnalazione di condotte illecite: "*Whistleblowing*".

15.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso delle attività prodromiche alla realizzazione del Modello è emerso che l'operatività della Società, in considerazione delle ridotte dimensioni, al di là delle specifiche procedure formalmente approvate dall'Organo Amministrativo, è costantemente monitorata ed ispirata a prassi aziendali consolidate.
Di seguito si indicano le norme di comportamento, i protocolli, i documenti, le procedure ed i controlli aziendali applicati in riferimento alle fattispecie di reato trattate.

15.3.1. Princìpi generali di controllo

I comportamenti di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, delle persone sottoposte a loro controllo o vigilanza ("Esponenti Aziendali"), di coloro che agiscono nel ruolo di consulenti della società o di collaboratori esterni (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari") devono conformarsi alle regole di condotta individuate dal Modello allo specifico scopo di evitare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

La Società opera in modo da favorire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, ricettazione, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

In particolare le procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio sono dirette a:

- definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo di verifica degli acquisti;
- identificare l'attendibilità dei fornitori al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- monitorare nel tempo, il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni;
- garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;
- stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
- garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla materia in esame, con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, tenendo in particolare conto della congruità economica di eventuali investimenti;
- attuare la costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- dare evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Con l'ulteriore intento di ostacolare la commissione dei reati richiamati dall'art. 25 *octies* del Decreto, devono essere inoltre realizzati i seguenti principi generali di controllo che sono posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo e che possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione dei compiti:

Si richiede, compatibilmente con le ridotte dimensioni della Società, l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Esistenza di procedure formalizzate:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Pur considerando le ridotte dimensioni della Società, esistono disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.
A tal fine, la Società si è dotata delle seguenti procedure:

a) Gestione dei flussi monetari e finanziari;
b) Segnalazione di condotte illecite: "*Whistleblowing*"
c) Gestione dei flussi informativi verso l'O.d.V.

Con specifico riferimento alla gestione dei flussi finanziari e delle note spese, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- non è consentito effettuare pagamenti o riconoscere rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi che:

  (i) non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;

  (ii) non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società;

  (iii) non siano motivati da fattori obiettivi e giustificati da apposita documentazione;

  (iv) non siano dovuti dalla società a causa di obblighi di legge.

In particolare, le procedure operative devono garantire che:

- il pagamento debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;

- il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;

- il pagamento non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;

- il pagamento non possa essere effettuato in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;

- il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia vietato.

Le eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate da un adeguato livello gerarchico e comunicate all'OdV.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Si richiede inoltre che :

- gli incassi e i pagamenti vengano effettuati preferibilmente mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore a quanto definito in apposita procedura;

- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. siano regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;

- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia, né presso altri Stati esteri.

È prevista l'esistenza di verifiche della regolarità delle transazioni finanziarie o operazioni di elargizione o ricezione di qualsiasi altra utilità, con riferimento alla congruenza fra il contratto, il servizio/bene fornito/ricevuto, la fattura e il pagamento/l'incasso, con quanto concordato contrattualmente.

Poteri interni:
Nell'ambito delle disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, i poteri autorizzativi e di firma devono:

i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
ii) essere definiti e conosciuti all'interno della società.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici:
Ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Sistema di deleghe e procure:

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

Come già evidenziato, si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione e/o regolamentazione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni interne/di servizio, ordini di servizio e/o procedure.
Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'azienda attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

15.3.2. Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati in questione;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale adozione di misure in sede disciplinare;

- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre Funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

a) all'osservanza da parte dei Collaboratori Esterni e Consulenti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
b) alla possibilità dell'Organo Amministrativo di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
c) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni o Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) (artt. 25 decies D. Lgs. 231/01)

16.1. DESCRIZIONE DEI REATI

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies*, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 *bis* del codice penale.
La norma in questione mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

A. *INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)*

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà – o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della norma sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, purché l'agente agisca attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero con minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie, che:

• la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;

• l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta – con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

16.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto della fattispecie di reato descritta nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs. 231/01.
L'art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001 richiama la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tenuto conto dell'attività societaria e della struttura operativa dell'azienda, la Società ritiene che la fattispecie penale richiamata sia da considerarsi del tutto estranea all'attività aziendale tipica svolta, di talché il rischio in ordine alla possibilità di commissione del reato di cui all'art. 25 *decies* D.Lgs. 231/2001, seppur valutabile in astratto, risulta in concreto di scarsa incidenza.

16.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Quanto alle norme di comportamento, i protocolli, i documenti, le procedure ed i controlli aziendali applicati in riferimento alle fattispecie di reato trattate, si rinvia ai Principi generali di controllo e alle Istruzioni e Verifiche dell'OdV già enucleati (cfr. Parte Speciale, Capitolo 9 "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", paragrafo 9.3 "Controllo e gestione del rischio").

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

17. Reati ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/01)

17.1. DESCRIZIONE DEI REATI

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali, con l'introduzione nel Decreto dell'art. 25 *undecies.*
In sintesi, il D.Lgs. 121/2011 ha:
- introdotto due nuovi reati ambientali contravvenzionali nel codice penale (art. 727 bis, c.p. e art. 733 bis, c.p.);
- esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. reati ambientali e, dunque, sia per le due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale sia per una serie di fattispecie di reato già previste dal Codice dell'Ambiente e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente;
- previsto sanzioni pecuniarie e, solo nei casi più gravi, interdittive a carico degli enti ai sensi del Decreto.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha ampliato il novero di reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto, introducendo nel Codice Penale, fra le altre, le fattispecie di "inquinamento ambientale" (art. 452 *bis*, c.p.), di "disastro ambientale" (art. 452 *quater*, c.p.), di "delitti colposi contro l'ambiente" (art. 452 *quinquies*, c.p.), di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452 *sexies*, c.p.), nonché la fattispecie inerente alle "circostanze aggravanti" (art. 452 *octies*, c.p.).
La Legge n. 137 del 2023 ha, indine, di recente apportato modificha al testo degli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p.
Per l'indicazione specifica delle fattispecie penali richiamate dall'art. 25 *undecies* del Decreto, si rinvia all'allegato 2 Fattispecie di reato 231 e sanzioni.

17.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto delle fattispecie di reato descritte nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs 231/01.
Le fattispecie previste dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 trovano come presupposto comune la commissione di reati contro l'ambiente.
Tenuto conto dell'attività e della struttura operativa della Società, le fattispecie penali richiamate sono da considerarsi sostanzialmente estranee all'attività aziendale svolta, di talché il rischio in ordine

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001 risulta del tutto residuale.

17.2.1 Aree sensibili

Le aree operative della Società in astratto a rischio possono identificarsi come segue:

- ➢ Gestione di rifiuti (Appalti/subappalti).

Con riferimento alle aree di rischio individuate, i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, nel compimento dell'attività aziendale, le procedure e le regole comportamentali indicate nel prosieguo e nel Codice Etico.

➢ *Gestione di rifiuti:*

L'attività sensibile qui considerata, ha ad oggetto:

- la gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti;
- la gestione delle attività di carico, trasporto dei rifiuti, controllo ed utilizzo della documentazione di trasporto (formulari di identificazione dei rifiuti, certificati di analisi);
- la gestione delle attività di deposito temporaneo (raccolta, etichettatura, imballaggio, registrazione e avvio a smaltimento) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Per evitare la commissione dei reati individuati nel Decreto, la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda *infra*) e nel Codice Etico ritiene necessario che:

- ➢ l'OdV sia informato di ogni attività inerente le fattispecie di reato richiamate dal capitolo qui in esame, nonché del loro sviluppo, tramite specifici rapporti scritti;
- ➢ sia conservato e archiviato il supporto documentale e/o informatico relativo alle operazioni svolte;
- ➢ i consulenti esterni abbiano preso visione ed accettato il Codice Etico ed il Modello.

17.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso delle attività prodromiche alla realizzazione del Modello è emerso che l'operatività della Società, in considerazione delle ridotte dimensioni, è costantemente monitorata e ispirata a prassi aziendali consolidate.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

17.3.1. Princìpi generali di controllo

Quanto alle norme di comportamento, i protocolli, i documenti, le procedure ed i controlli aziendali applicati in riferimento alle fattispecie di reato trattate, si rinvia ai Principi generali di controllo e alle Istruzioni e Verifiche dell'OdV già enucleati (cfr. Parte Speciale, "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", paragrafo 9.3 "Controllo e gestione del rischio").

In ogni caso, la Società si impegna:

- al rispetto della legislazione in materia ambientale;
- allo svolgimento di attività di formazione e informazione sul sistema di gestione ambientale ai propri dipendenti;
- alla messa a disposizione per i propri dipendenti delle risorse necessarie;
- al riesame periodico della politica stessa ed del sistema di gestione attuato.

Agli Organi Sociali, ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori Esterni, agli Agenti e ai Partners si richiede in generale di:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- non violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (artt. 25 duodecies D. Lgs. 231/01)

18.1. DESCRIZIONE DEI REATI

L'articolo 25 *duodecies* del D. Lgs n. 231/01 richiama specificatamente i reati previsti dagli articoli 12 commi 3, 3bis e 3*ter, e* 22, comma 12-*bis* del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero").
Tale disposizione è stata inserita nel Decreto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2012, attuativo della direttiva 2009/52/CE, contenente "norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
Le due figure di reato richiamate, puniscono rispettivamente la condotta del soggetto che si adoperi per consentire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio nazionale (art. 12), e la condotta del datore di lavoro che si avvalga nello svolgimento della propria attività, di lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno (art. 22). Tale ultima disposizione richiamata, appare in astratto configurabile con riferimento alla realtà aziendale in cui opera la Maghia S.r.l.
Tale fattispecie di reato infatti, è ipotizzabile ogniqualvolta la società decida consapevolmente di avvalersi di dipendenti privi dei requisiti richiesti dalla legge inerenti alla regolare permanenza degli stranieri sul territorio nazionale.

A. DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12 COMMI 3, 3BIS E 3 TER, DEL D.LGS 25 LUGLIO 1998, N. 286)

"[…]3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

B. LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO (ART. 22 COMMA 12-BIS, DEL D. LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286)

"[…] *12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. […]"

18.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto delle fattispecie di reato descritte nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs. 231/01.
Tenuto conto dell'attività e della struttura operativa della Società, le fattispecie penali richiamate sono da considerarsi di incidenza marginale, di talché il rischio in ordine all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 *decies* D.Lgs. 231/2001 risulta residuale e riferito unicamente all'ipotesi di cui all'art. 22 c. 12 bis del D.Lgs. n. 286/98.
L'area operativa della Società maggiormente a rischio può identificarsi nella Direzione del personale e Gestione delle risorse umane.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

La Società, per lo svolgimento della attività di segreteria organizzativa di eventi e corsi di formazione, si avvale del servizio di hostess reclutate in ragione delle necessità connesse al singolo evento.

18.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Quanto alle norme di comportamento, i protocolli, i documenti, le procedure ed i controlli aziendali applicati in riferimento alle fattispecie di reato trattate, si rinvia ai Principi generali di controllo e alle Istruzioni e Verifiche dell'OdV già enucleati (cfr. Parte Speciale, Capitolo 1 "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", paragrafo 1.3 "Controllo e gestione del rischio").

Tutti i soggetti coinvolti nell'attività di segreteria organizzativa di eventi e corsi di formazione che non siano legati alla Società da un rapporto di lavoro stabile, sottoscrivono una lettera di incarico specificatamente riferita all'evento in questione, con indicazione della tipologia dell'impegno lavorativo richiesto e l'indicazione della retribuzione giornaliera.

I pagamenti risultano tracciati e i beneficiari rilasciano corrispondente fattura, se muniti di partita IVA, ovvero ricevuta con relativa ritenuta d'acconto.

Gli adempimenti (ad es. le comunicazioni all'INPS) sono svolti da un consulente del lavoro debitamente contrattualizzato.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

19. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/01)[5]

19.1. DESCRIZIONE DEI REATI

Il Decreto Legge n. 124/2019[6], convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha introdotto nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25 *quinquiesdecies*, estendendo così la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, alla commissione di alcuni dei reati tributari previsti dal D.Lgs 74 del 10 marzo 2000. L'introduzione della responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione di tali reati - con la possibilità di procedere alla confisca per equivalente [anche] nei confronti dell'ente - consente di applicare il generale principio "solidaristico" che vige anche in materia cautelare (qui, in materia cautelare reale, ai fini della successiva confisca del profitto), in tutte le ipotesi di concorrente responsabilità e, per quanto qui interessa, di concorrente aggredibilità del patrimonio di chi abbia tratto vantaggio dalla commissione del reato.
La previsione della responsabilità dell'ente consente altresì di avere un miglior raccordo tra la disciplina della confisca del profitto del reato tributario, contenuta nell'articolo 12 *bis* del D.Lgs. n. 74 del 2000 e le previsioni contenute negli articoli 13 e 13 *bis* dello stesso decreto, finalizzate a "premiare" il comportamento collaborativo del contribuente. Ora, infatti, anche l'ente è direttamente coinvolto e interessato alla rimozione degli effetti patrimoniali dell'illecito e alla conseguente definizione delle pendenze con l'Erario.

A. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 COMMI 1 E 2 BIS, D.LGS 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.[7]

[5] L'articolo 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs n. 231/01 è stato introdotto dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, con decorrenza dal 27 ottobre 2019 ed efficacia dal 24 dicembre 2019, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dal 25 dicembre 2019.
[6] In particolare, il D.L. 124/2019 ha operato un'ampia modifica della materia penale tributaria con un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 74/2000.
[7] Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 22.10.2015, e poi dall'art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019 ed efficacia dal 24.12.2019, convertito in legge dalla L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

2bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."[8]

Il reato in esame punisce la condotta del soggetto che allo specifico fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si avvalga consapevolmente, in una delle dichiarazioni dei redditi, di fatture per operazioni inesistenti.
In ordine all'elemento oggettivo del reato, l'art. 1, lett. a), del D. Lgs. 74/2000 definisce con chiarezza che "*per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi"*.
Il comma 2 dell'articolo in commento precisa, inoltre, che "*il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria*."

La falsità può cadere dunque sul contenuto della fattura o altro documento contabile, allorché sia attestata l'esecuzione di un'operazione in realtà non eseguita (es. falsa fatturazione) oppure un importo diverso da quello reale (es. sovrafatturazione).
Inoltre, tale delitto, al pari della speculare fattispecie di cui all'art. 8, D.Lgs. 74/2000, non reca alcuna soglia di punibilità cosicché l'impiego di fatture e/o altri documenti per operazioni fittizie rileva penalmente indipendentemente dall'importo evaso.

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico consistente nell'uso delle false fatture al fine di evadere le imposte ovvero di ottenere un indebito rimborso o un riconoscimento di credito inesistente. La consumazione è istantanea e coincide con la condotta di presentazione della dichiarazione annuale medesima.
Occorre infine evidenziare che l'inserimento dell'art. 2, D.Lgs. 74/2000 nel D.Lgs. 231/2001 ha riacceso il dibattito in ordine al cd. doppio binario sanzionatorio, ovvero in ordine alla duplice sanzione, penale e tributaria, di cui diviene destinatario l'ente ove si configuri l'ipotesi di reato in esame.

[8] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 39, comma 1, lett. b), D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019 ed efficacia dal 24.12.2019, convertito in legge dalla L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

B. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS 74/2000)

"*1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

L'art. 3, D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 2, D.Lgs. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando sono superate determinate soglie.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

C. EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 COMMI 1 E 2 BIS, D.LGS 74/2000)

"*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*.[9]

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."[10]

L'art. 8, D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta tipica del reato consiste nella emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per quanto concerne l'"emissione" o il "rilascio", la fattura si considera "emessa" all'atto della sua consegna o spedizione alla controparte. Ai fini della punibilità del reato in esame, pertanto, non è sufficiente la mera detenzione, occorrendo che le fatture false o i documenti contenenti false indicazioni escano dalla sfera di disponibilità di chi li compila. È, dunque, sanzionabile la condotta solo successiva all'uso del documento falsificato.

Le concrete manifestazioni della condotta sono:

- Emissione di fatture o documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- Emissione di fatture o documenti recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'IVA in misura superiore al reale;
- Emissione di fatture o documenti recanti dati non veritieri, quanto ai soggetti.

La prima ipotesi si configura quando l'operazione attestata nella fattura o nel documento rilasciato è in tutto o in parte non veritiera. L'operazione è inesistente del tutto quando manca qualsiasi rapporto tra le parti apparenti sul documento; se la falsità è parziale, nel senso che alcune operazioni sono state eseguite, altre, invece, non lo sono state, le operazioni sono "in parte inesistenti". In particolare, la falsità documentale deve avere ad oggetto il contenuto descrittivo delle operazioni compiute.

Nella seconda ipotesi, non corrisponde a verità il corrispettivo riportato in fattura oppure l'ammontare dell'IVA; l'operazione imponibile è realmente avvenuta, ma il prezzo pagato è stato

[9] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 39, comma 1, lett. l), D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019 ed efficacia dal 24.12.2019, convertito in legge dalla L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.

[10] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 39, comma 1, lett. m), D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019 ed efficacia dal 24.12.2019, convertito in legge dalla L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

inferiore a quello apparente. Si tratta di ipotesi di "sovrafatturazione" che permettono all'utilizzatore di portare in detrazione costi non sostenuti o compensare importi di IVA non pagati.
Nella terza ipotesi, la falsità documentale riguarda il profilo soggettivo della fatturazione.

D. OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI (ART. 10 D.LGS 74/2000)

"*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*"[11]

L'art. 10 del D.Lgs. 74/2000 punisce l'occultamento o la distruzione totale o parziale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, di documenti o scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.
In ordine all'elemento oggettivo del reato, occorre specificare che per distruzione, si intende l'azione consiste nell'eliminare il documento nella sua materialità. Si ha, invece, l'occultamento quando, senza distruggere il documento, questo venga nascosto o reso altrimenti non reperibile, ovvero ne venga in qualche modo impedita la lettura o reso incomprensibile il contenuto
L'oggetto materiale della condotta sono invece le scritture contabili ed i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.
Per scritture contabili, si intendono i registri in cui siano annotate tutte le vicende contabili amministrative dell'azienda; i documenti sono, invece, gli atti in cui si rappresentano singole vicende che abbiano un rilievo fiscale.
I soggetti destinatari sono gli incaricati alla conservazione delle scritture contabili e dei documenti, secondo le varie disposizioni di legge. Peraltro, soggetto attivo del reato può essere chiunque, ove si pensi che il dolo del reato può consistere anche nel favorire l'evasione di altri; in tale prospettiva, non può escludersi che anche un soggetto diverso da coloro che sono tenuti alla conservazione occulti o distrugga scritture e documenti.
Il reato è punibile a titolo di dolo specifico consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito inesistente, ovvero di consentire l'evasione o il rimborso o il riconoscimento di credito a terzi.

[11] Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 6, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 22.10.2015, e poi dall'art. 39, comma 1, lett. n), D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019 ed efficacia dal 24.12.2019, convertito in legge dalla L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

E. SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS 74/2000)

"*1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

L'ipotesi criminosa in esame, punisce la condotta del soggetto che al fine di ottenere un ingiusto vantaggio contributivo, dissimula l'alienazione del proprio patrimonio.
Il dolo consiste nel fine specifico di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi o sanzioni tributarie di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila.
Si configura come reato di pericolo, consistendo l'evento nella messa in pericolo della riscossione coattiva, a seguito della condotta fraudolenta evidenziata.

F. DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS 74/2000), OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS 74/2000), INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 QUATER D.LGS 74/2000), SE COMMESSI NELL'AMBITO DI SISTEMI FRAUDOLENTI TRANSFRONTALIERI AL FINE DI EVADERE L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER UN IMPORTO NON INFERIORE A DIECI MILIONI DI EURO[12]

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria da 100 fino a 500 quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria da 100 fino a 400 quote;

[12] Il comma 1-bis è stato così inserito dall'art. 5 D.Lgs. 14.7.2020 n. 75.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria da 100 fino a 500 quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria da 100 fino a 500 quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria da 100 fino a 400 quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria da 100 fino a 400 quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria da 100 fino a 400 quote.
h) per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria di 300 quote.
i) per i delitti di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, articoli 5 e 10 quater, sanzione pecuniaria di 400 quote.
Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
In ipotesi di condanna, si applicano, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lettere c9, d) ed e) del D.lgs. 231/01[13].
Sanzione interdittiva minima: 3 mesi
Sanzione interdittiva massima: 24 mesi

19.2. VALUTAZIONE DEL C.D. "RISK ASSESSMENT"

Il contenuto delle fattispecie di reato descritte nel paragrafo che precede detta il riferimento normativo astratto per circoscrivere l'ambito delle aree aziendali sensibili e funge da parametro per determinare le attività a rischio *ex* D.Lgs 231/01.
Possono, pertanto, in generale, essere definite *aree aziendali a rischio reato*, tutte quelle attività aziendali che si traducono in adempimenti fiscali e tributari imputati alla Società e richiamati dalle fattispecie penali in esame.

19.2.1 Aree sensibili

Le aree operative della Società più specificamente a rischio possono identificarsi come segue:

- emissione di fatture passive;
- gestione dei flussi finanziari;

[13] Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 5 D.Lgs. 14.7.2020 n. 75.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

- predisposizione del bilancio o di documenti contabili che abbiano rilevanza esterna alla Società;

Con riferimento alle aree di rischio individuate, i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, nel compimento dell'attività aziendale, le procedure e le regole comportamentali indicate nel prosieguo e nel Codice Etico.

- *Emissione fatture passive:*

L'attività sensibile qui considerata, avente ad oggetto l'emissione delle fatture passive rappresenta un'area tipicamente a rischio.

- *Gestione dei flussi finanziari*

Si rinvia al contenuto della Procedura "Gestione dei flussi monetari e finanziari"

- *Predisposizione del bilancio o di documenti contabili che abbiano rilevanza esterna alla Società:*

L'attività sensibile qui considerata ha ad oggetto la predisposizione del bilancio e dei documenti rappresentativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (a titolo di esempio: bilancio di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione).
Per evitare la commissione dei reati individuati nel Decreto, la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda *infra*) e nel Codice Etico ritiene necessario che:

- sia previsto un obbligo di riconciliazione periodica tra i dati contabili ed i supporti documentali e informatici di riferimento;
- la predisposizione del bilancio e dei documenti rappresentativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Societàsia effettuata in stretta osservanza delle normativa civilistica e delle procedure di riferimento.

Per evitare la commissione dei reati in materia tributaria, la Società, oltre a richiedere il rispetto dei principi generali di comportamento individuati nel Modello (si veda *infra*, nonché la sezione Aree sensibili Principi generali di comportamento dei reati contro la P.A.) e del Codice Etico, ritiene necessario che:

- l'OdV sia informato delle contestazioni, dei giudizi, delle transazioni e di ogni altra attività relativa al capitolo qui in esame, nonché del loro sviluppo, tramite specifici rapporti scritti;
- sia conservato e archiviato il supporto documentale e/o informatico relativo alle operazioni svolte;
- fornitori e i consulenti esterni abbiano preso visione ed accettato il Codice Etico ed il Modello;
- per la corrispondenza relativa ai giudizi, transazioni, contestazioni e richieste di informazioni siano osservate le procedure Aziendali.

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

19.3. CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Quanto alle norme di comportamento, i protocolli, i documenti, le procedure ed i controlli aziendali applicati in riferimento alle fattispecie di reato trattate, si rinvia ai Principi generali di controllo e alle Istruzioni e Verifiche dell'OdV già enucleati (cfr. Parte Speciale, Capitolo 1 "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", paragrafo 9.3 "Controllo e gestione del rischio").

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it

20. Documenti allegati al Modello di Organizzazione e controllo

Codice Etico

1. Delibera del C.d.A. di approvazione ed adozione del M.O.G. e di nomina dell'OdV
2. Atto costitutivo/Visura
3. Fattispecie di reato 231 e sanzioni
4. Procedure
5. Modulo rimborso spese
6. Mappatura delle aree di rischio
7. Regolamento Odv 231
8. DVR
9. Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali

Maghia S.r.l.
Viale Cesare Pavese, 267 - 00144 Roma Tel. +39 06.51.96.37.48 - Fax +39 06.51.900.99
P.IVA/C.F. 09773791000 – R.E.A. n. 1189740 – Cap. Soc. € 30.000,00 int. vers.
www.maghia.it - info@maghia.it